

XIII.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — Congedi — Prestazione di giuramento de' Senatori Piola e Sprovieri — Scolgimento della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Torelli, che vien presa in considerazione — Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degl' imputati — Dichiarazioni del Senatore De Filippo, Relatore, sull'emendamento proposto al N. 4, art. 1. (182 Codice di procedura penale), accettato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Senatore Vigliani — Avvertenza e proposta del Senatore De Filippo cui risponde il Senatore Vigliani — Osservazione del Ministro al quale risponde il Senatore Vigliani — Dichiarazione del Ministro — Considerazione e proposta del Senatore Conforti al numero 5, dell'articolo 182 del Codice, cui risponde il Ministro — Nuove considerazioni del Senatore Conforti e schiarimenti del Relatore — Dichiarazione e proposta del Senatore Conforti — Approvazione dei primi quattro numeri dell'art. 182 e del successivo numero 5 — Approvazione dell'intero articolo 182 — Approvazione degli art. 183 e 184 — Proposta di aggiunta dell' Ufficio Centrale — Emendamento proposto dal Senatore Mirabelli all' articolo 185 — Dichiarazioni del Relatore — Considerazioni del Ministro contro l'emendamento Mirabelli e sua accettazione dell'emendamento dell' Ufficio Centrale — Dichiarazione e rettifiche del Senatore Mauri cui risponde il Ministro — Nuovo emendamento del Senatore Mirabelli — Osservazioni del Ministro — Considerazioni e proposte del Senatore Vigliani — Dichiarazioni e proposta del Relatore, accettata dal Ministro — Approvazione dell'art. 185 emendato — Appunto del Sen. Mauri — Approvazione degli art. 187 e 197 — Emendamento proposto dal Relatore sull'art. 199, accettato dal Ministro — Approvazione dell'articolo emendato — Proposta del Relatore di modificazione all' articolo 200, non compreso nel progetto, oppugnata dal Senatore Vigliani — Replica del Relatore e ritiro della sua proposta — Osservazione del Senatore Vigliani — Appunto sull'articolo 205 del Senatore Conforti, cui risponde il Senatore Vigliani — Replica del Senatore Conforti — Approvazione dell'art. 205 — Emendamento proposto dal Relatore sull'art. 206 — Sottoemendamento proposto dal Senatore Vigliani, accettato dall' Ufficio Centrale — Approvazione dell'art. 206.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, degli Affari Esteri e dell' Interno.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del processo verbale dell' ultima seduta, che è approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo gli onorevoli Senatori Malenchini e Torre di un mese e l'onor. Senatore Gadda di otto giorni per motivi di salute, e l'onorevole Senatore Paoli pure di otto giorni per motivi di ufficio, che viene loro dal Senato accordato.

Giuramento dei Senatori Piola e Sprovieri.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato due de' nuovi Senatori, i cui titoli furono già convalidati, prego gli onorevoli Senatori Corsi e Casati ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Piola, per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula, l'onorevole Piola presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Senatore Piola del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora gli onorevoli Senatori Finali e Prati ad introdurre nell'aula l'onor. Senatore Sprovieri per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula l'onorevole Sprovieri, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Comm. Sprovieri del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento del progetto di legge d'iniziativa del Sen. Torelli.

PRESIDENTE. Do la parola all'onor. Senatore Torelli perchè svolga la sua proposta di legge, come venne ammesso dal Senato nella precedente seduta.

Senatore TORELLI. Signori Senatori. Io mi propongo di chiamare la vostra attenzione sopra un pericolo dal quale è minacciato il nostro paese, e che qualora si verificasse tornerebbe di grave danno ad una delle produzioni più importanti per l'Italia e fra quelle che vanno sempre più migliorando, quella del vino.

Il pericolo del quale intendo trattenermi è quello della *Phylloxera*.

Noi non ci siamo ancora liberati dal flagello della crittogama, ed eccone un altro peggiore che minaccia la stessa pianta e vuol essere preso nella più seria considerazione.

Circostanze mie speciali fecero sì che io tenessi dietro alle fasi del primo flagello citato, quello della crittogama, ed ora veggo non senza apprensione molta analogia fra l'uno e l'altro flagello e non vorrei quanto meno che si ripetessero i medesimi errori commessi pel primo; vorrei che quell'esempio ci servisse di lezione

che fu ben dura, e molti, ma molti assai, ancora se ne risentono.

Siccome colla mia proposta di legge vengo alla conclusione di tentare pel momento quell'unico rimedio che io credo possibile, così dovette permettermi che io incominci a dimostrarvi questa analogia onde possiate argomentare quanta ragione siavi per prendere nella più seria considerazione il pericolo del quale siamo minacciati. Cercherò farlo nel modo più breve e conciso.

I primi ricordi del flagello della crittogama, che gli uomini della scienza chiamano l'*Oidium zuckeri*, si collegano agli anni dirò i più fatali del nostro secolo, a quelli del 1848 e 1849.

Nel primo, in Italia non se ne parlò punto, ma sibbene in Francia dove già era comparsa importata come vuolsi dall'Inghilterra, ove si sviluppò in una serra; nel 1849 successivo si estese in Francia, soprattutto nel mezzogiorno, e nel 1851 fece la sua apparizione in Italia, cominciando dalla Liguria ed estendendosi al Piemonte, alla Lombardia e Venezia, alla Toscana e quindi a tutto il rimanente dell'Italia, sicchè nel 1852-53 era divenuto flagello generale, e può dirsi che nel 1855-56 raggiunse il culmine, il vertice del ciclo distruttore, refrattario ai rimedi che generalmente si adottavano. Il prezzo del vino prodotto dai pochi paesi che andavano esenti o si importava, era triplicato, quadruplicato e perfino quintuplicato, in confronto dei tempi ordinari; quel vino che nel 1848 si aveva a L. 14 e 15 all'ettolitro salì a L. 70, 80 e più.

Or che cosa si vide allora da parte di moltissimi proprietari e, per alcuni paesi, devesi anzi dire dalla gran maggioranza? Una indifferenza, una inerzia strana, una rassegnazione che chiamerei stupida, cominciandosi ad ammettere che ogni anno dovesse esser l'ultimo e che il flagello come era venuto, da sè parimente se n'andrebbe; che più? si disse perfino ch'era un castigo di Dio e che conveniva rassegnarsi a subirlo; i dotti rovistando carte scopersero che nel secolo XIV eravi stato un malanno consimile nella Riviera Ligure soprattutto di Ponente, e si chiamava la *polvere bianca* che durò tre anni e poi scomparve; la fine era ritenuta vicina, quindi anzichè dar mano a rimedi, si attendeva dai più che il male cessasse da sè.

Non tutti, come è troppo naturale, ragionarono in tal modo; si cercarono i rimedi e se ne videro messi innanzi un buon numero; lo zolfo, la cenere, la lisciva, l'acqua di colla, il gesso, la polvere comune delle vie ed altri.

Fra i fatti strani della lotta contro quel flagello, nella sua storia, dirò così, havvi questo, che fra i primi rimedi che vennero indicati vi ebbe precisamente l'unico veramente efficace, quello della solforazione; ma pur troppo non si seppe forse adoperare sulle prime, non si volle prestarvi fede e durò enorme fatica a farsi strada.

Io vi ho già detto come quel flagello avesse la sua culla in una serra in Inghilterra. Il custode, o sovrintendente, lo si chiami come si vuole, vedendo le viti coprirsi di muffa ed intristire le asperse con fiori di zolfo e guarirono; ma egli non lo fece già perchè conoscesse la malattia e come lo zolfo fosse il suo rimedio specifico, ma perchè nel dubbio, quando appunto si presentavano consimili casi, ricorreva allo zolfo come ad un rimedio che se non fa bene almeno non nuoce. Il fatto è certo, ma forse anche perchè tutto quell'insieme d'una vegetazione artificiale nelle serre si riconobbe come una cosa diversa dai processi in grande negli ampi spazî di natura, ed anche perchè il fior di zolfo è caro, egli è ugualmente certo che per più anni non si parlò di solforazione, e solo nel 1852 si cominciò in Francia a richiamare l'attenzione su quel rimedio, e nel 1853 anche in Italia si fecero esperimenti ma non accurati; si diede una sol volta e forse male e si negò la sua efficacia, mentre frattanto si spacciavano gli altri che tutti fallivano. In Francia però andava prendendo piede anche la solforazione e finalmente anche in Italia si fece a dovere e prima in Toscana da intelligenti proprietari come dal cav. Lawley presso Firenze, dall'agente dei beni del conte Demidoff, e dal barone Bettino Ricasoli. A questi si aggiunsero le raccomandazioni dei dotti, e mi è caro ricordare in proposito un opuscolo del già vostro collega l'illustre Paolo Savi che si fece vero apostolo della solforazione, ma ciò avveniva nel 1855-56; ma lo credereste? Anche quei fatti non bastarono a procurare un celere trionfo; nel 1857 la benemerita Associazione agraria piemontese inondò il paese con un opuscolo che sosteneva essere la solforazione l'unico

efficace rimedio, dava i più minuti particolari del come si deve praticare, importava dalla Toscana gli istrumenti coi quali si opera, i soffietti e pennelli, eppure trovava contraddittori ed increduli, e gente che ripeteva sempre essere un flagello che conviene subire. Ad onore del vero, sorse contro la stolta dottrina un dotto prelato, Monsignore Losanna vescovo di Biella il quale in un suo scritto diretto agli amati suoi diocesani (del 1858) condannò nei termini i più risoluti quella credenza e disse che era un tentar la Provvidenza aspettando che facesse miracoli; disse che eravi il rimedio, quello della solforazione e lo raccomandò caldamente non solo, ma lo praticò egli stesso. È indubitato che il suo scritto, il suo esempio, la sua autorità contribuirono non poco alla diffusione del rimedio efficace, ma ciò nel 1858-59. Gli avvenimenti felici d'Italia del 1859-60 sospesero, richiamando a sé tutta l'attenzione della Nazione, il progresso del salutare rimedio, ma ebbero poi il risultato che avendo rimescolato tanto anche gli uomini, taluni provenienti da paesi ove si era introdotta la solforazione, la consigliarono e promossero anche laddove non era esercitata che da ben pochi. È un fatto poi che nella Lombardia e nel Veneto nel 1860 e 1861 vi erano provincie intere ove non si praticava che da pochissimi, e può dirsi che divenne veramente generale da costituire la norma dominante, solo dopo il 1862-63. Le eccezioni sono ora in senso opposto ossia di quelli che non praticano quel rimedio, ma queste eccezioni sono quelle che mantengono il male, il quale esiste sempre.

In Italia si verificò pertanto, rapporto al flagello della crittogama, questo fatto singolare, che pel vero specifico rimedio si richiesero cinque o sei anni prima che trovasse credenza, e proprietari che lo praticassero sopra scala abbastanza vasta perchè potesse servire di esempio; e poi quando si ottenne questo, si richiesero altri cinque o sei anni prima che divenisse generale. Già noto nel 1850 finì a divenire il dominante nel 1862-63 od in quel torno; ma in quegli undici, o dodici anni distrusse innumerevoli fortune; famiglie agiate vennero in strettezze, famiglie di limitate fortune furono gettate nella miseria; paesi interi già floridi decadde; nè a tanti mali fu sollievo (anche prendendo il paese dirò nel suo complesso) la fortuna dei pochi che andarono

esenti per cause non ancora ben note dopo tanti anni, poichè in quelli la subita inattesa ricchezza ebbe per effetto nel maggior numero un godimento immediato, un' introduzione di superfluità precisamente come dovesse poi durar sempre anche quella fortuna.

Nel complesso prevalse la sventura, ma di gran lunga.

Tale fu in realtà l'effetto di quel flagello; dapprima non si volle credergli, poi non gli si diede importanza, fissi che doveva andarsene da sè; poi un nuvolo di rimedi; poi l'inerzia e l'incuria a fronte dell'unico efficace rimedio.

Ora veniamo al secondo flagello, al nuovo che ci minaccia.

La *Phylloxera vastatrix*, voi lo sapete, è un piccolissimo insetto, ma talmente piccolo, che l'occhio nudo non lo discerne, se non quando l'individuo è ben sviluppato, come la femmina quando è gravida; allora appare come un punto nero visibile; basta il dire che ne occorrono molti per fare un millimetro in lunghezza; ma il microscopio lo ingrandisce infinitamente di volume, ed allora si vede un insetto della forma del pidocchio, ed è tanta la sua rassomiglianza a quel schifoso animale, che in alcuni paesi, per esempio in Germania, lo si chiama il *pidocchio delle vite*. Quest'insetto ha la potenza di riprodursi in un modo favoloso, poichè gli bastano 15 giorni dall'epoca del concepimento a quello del parto, sicchè nel corso di cinque in sei mesi ossia dal maggio all'ottobre una femmina può deporre otto volte, e suol deporre 30 uova per volta. Siccome poi tutte le generazioni fanno altrettanto, ne viene che dai calcoli fatti risulterebbe che qualora non morisse una sola *Phylloxera* fra quelle generate nello spazio suddetto di tempo, da una coppia sola ne vengono molti ma molti miliardi di individui. Arroge a questo che sono quasi tutte femmine, e fra le singolarità di natura l'attenta osservazione avrebbe constatato il fatto che la femmina non ha d'uopo di accoppiamento per generare successivamente dopo il primo, ma finito di deporre le uova, tosto si genera nel suo corpo la nuova serie e così via.

Voi vedete che si tratta adunque di un insetto che si può moltiplicare a miliardi in poco tempo; e questo insetto si nutre essenzialmente delle radici della vite, va a cercarla errando sotto terra, la femmina deposita su di esse le

uova, ed i miliardi di insetti succhiando forse solo la centesima parte d'una goccia cadauno, tanto succhiano che la fanno morire.

Quest'insetto è di doppia natura, ossia la grandissima parte è come il pidocchio ma una (per buona sorte) relativamente piccola, è alata.

La *Phylloxera* ha fatto la sua comparsa in Francia nel 1869 e precisamente nel dipartimento delle Bocche del Rodano. Altri vogliono che in realtà vi fosse già da tre o quattro anni, ma sono questioni per noi oziose, come quella di sapere se venne piuttosto dall'America che dalle Indie. Per noi che non abbiamo obbligo di appurar questi dubbj, ma di sorvegliare il male troppo certo e combatterlo, basterà di dire che non solo è vero che nel 1869 già fece molto danno, ma che nel 1870, ossia l'anno dopo, si estese in modo spaventevole e allarmantissimo, talchè invase i dipartimenti vicini, e nel 1872 già contavansi otto dipartimenti: Le Bocche del Rodano, quello di Vancluse, di Gard della Drôme, dell'Herault, le Basse Alpi, l'Arièche e la Dordogne.

Nel triennio poi dal 1872 al 1875 si estese a 23 dipartimenti, dei quali taluni interamente infestati, altri solo in parte, ma fra questi anche il Bordelese ed altri luoghi celebri per i vini come la Borgogna. Infine il signor Favre, antico deputato, grande proprietario di vigneti, asserisce in un suo libretto intitolato: *Comment on peut guerir les vignes malades*, stampato nei primi mesi del presente anno, asserisce che la Francia ha perduto a quest'ora 600,000 ettari di vigneti. Ora, volendosi calcolare invece solo a L. 300 l'utile netto per ettare, darebbe una perdita di 180 milioni di franchi, a tanto e non meno è calcolato da altri il danno della Francia benchè a fronte di tutto questo col prodotto dello scorso anno abbia inondato l'Europa de' suoi vini.

Ma il male ha progredito anche altrove; la *Phylloxera* vi è in Portogallo, in Germania, in Svizzera, in Austria ove comparve a Klosterneuburg, in uno stabilimento agrario.

Voi vedete che ne siamo accerchiati, ed i punti più vicini sono Draghignan in Francia, il Cantone di Ginevra in Svizzera e Klosterneuburg in Austria.

Tale è lo stato attuale di questo nuovo grande flagello.

Ora veniamo ai rimedi.

È facile a concepire che si pensò ben presto a cercarne; e già nel 1870 il Governo francese prometteva un premio di lire 20 mila a chi l'avesse indicato; un anno dopo il dipartimento dell'Herault ed altri interessati portavano il premio a 100 mila lire, e finalmente l'Assemblea francese nel 1874 con una sua legge del giugno 1874 portava il premio a lire 300 mila; ma questo premio giace sempre nei scrigni dello Stato, e l'essere stato aggiudicato a nessuno, vi prova come di rimedi efficaci come se ne scopersero ancora.

Tentativi se ne annoverano ancora moltissimi, e l'autore che ho citato, il signor Favre, ne enumera nullameno che settanta, ma tutti fallirono o per una ragione o per l'altra. Fra i rimedi che in una sfera ristretta pur raggiunsero lo scopo, havvi quello della sommersione sott'acqua delle vigne, ma ben comprendete come non possa consolare che pochi afflitti, poichè in Francia come altrove non è la pianura che dia i buoni vini, e non si ammise tampoco al premio, benchè laddove si può praticare è rimedio efficace ma tutt'altro che rimedio di poco costo. Convien cingere di arginelle impermeabili il fondo, si deve lasciar l'acqua tre mesi almeno e poi siccome anche la vite ne risente, conviene concimar l'intero fondo in modo straordinario dopo tolta l'acqua, onde paralizzare quell'umore sì poco omogeneo a quella pianta.

Un raggio di speranza havvi tuttavolta per un rimedio efficace e valevole anche per i colli e falde dei monti, che sono i prediletti luoghi della vite. Il Favre che vi ho citato asserisce di aver ottenuto ottimi risultati, fatti non già su piccola ma su scala vasta in diversi suoi possessi, coll'introdurre una vite americana che ha la potenza di resistere alle punture e sottrazioni che fa la Phylloxera, ed in pari tempo ammette l'innesto delle viti dei luoghi sì che il danno si circoscrive al tempo di introdurre dette viti americane e poi praticarvi l'innesto; è già una perdita di tre in quattro anni e non meno, ma quando si pensa che la distruzione del vigneto è completa nè vale rimetterlo perchè è tosto di nuovo attaccato, conviene salutare anche quel rimedio come un minor male. Se non che la sicurezza di tal esito non è ancora piena. Io stesso avendo l'onore di essere in relazione col Presidente della Società degli

Agricoltori di Francia, l'illustre Drouin de Lhuys, ne scrissi al medesimo chiedendo cosa doveva pensarne di quel rimedio. Ei mi rispose che non si poteva ancora emettere un giudizio assolutamente definitivo, ma che nella campagna di questo anno stesso, si sarebbero fatti dalla Commissione dell'Herault, che risiede a Montpellier, esperimenti su larghissima scala e che sarei stato informato dell'esito.

Ora eccoci pertanto al settimo anno dacchè la Phylloxera fa le sue stragi ed il rimedio non è ancora trovato.

Qui permettetemi che venga al confronto dei due flagelli.

La crittogama appartiene al regno vegetale, e si diffonde mediante il vento che trasporta i semi o spore invisibili all'occhio nudo, ed ovunque cadono, sia sul frutto o sulla foglia, si sviluppa quella pianta parassita a danno della vite ed impedisce che maturi il frutto, e finisce a far perire anche la pianta stessa; ma infine il rimedio si è trovato, il male è tutto esterno, si vede, si può combattere, e si combatte ora generalmente collo zolfo, che mediante l'azione del sole fa l'effetto di abbruciare letteralmente il tessuto della crittogama sì che diviene innocua.

La Phylloxera appartiene al regno animale; invisibile all'occhio nudo al pari d'una spora, si moltiplica a migliaia di milioni; la grandissima parte è costituita da individui non alati che vivono sotto terra, nutrendosi del sugo che estraggono dalle radici della vite; ma vi è anche una specie che è alata. Il rimedio contro la Phylloxera non si è ancora trovato, benchè si studi da sette anni, ed in questo tempo si è continuamente diffusa, sì che ne sono più o meno infestati tutti gli Stati che confinano coll'Italia, ossia la Francia, la Svizzera e l'Austria. La Phylloxera è ben peggiore della crittogama.

Or io chieggo: abbiamo noi ragione di temere che questo flagello venga anche in Italia? La risposta non mi par dubbia. È fra le cose possibili che possiamo venir risparmiati; ma non lo è certo fra le cose probabili. Vale la pena di occuparsene seriamente? Anche questo mi par evidente, poichè per quanto fatale sia stata la crittogama, è flagello di gran lunga minore della Phylloxera. Ora faccio un'ultima domanda, e chieggo se è possibile qualche

provvedimento fin d'ora? Rispondo di sì, e che havvi un rimedio, o dirò meglio, una precauzione che ha già in suo favore il successo felice, benchè non su vasta scala, e a me pare che non siavi più tempo da perdere, e valga ben la pena di occuparsene. Fra i cantoni svizzeri prossimi alla Francia, voi sapete che havvi quello di Ginevra. Or bene, sino dai primi anni che la Phylloxera comparve in Francia, fu giustamente allarmato e pensò a premunirsi per quanto sia possibile, ed oltre i divieti d'introduzione di viti fece una legge, che porta la data del 24 gennaio 1872, ed in essa il Consiglio generale investè il potere esecutivo di tutte le facoltà per prevenire quel flagello, compresa quella di accordare un'indennità.

Lo scorso anno il cantone di Vaud fece altrettanto, ed alla sua volta fece una legge, che porta la data del 19 giugno, colla quale investè pure il Consiglio di Stato di pieni poteri per far quanto crede onde opporsi all'invasione della Phylloxera.

Or bene, nel 1874 la Phylloxera comparve realmente nel cantone di Ginevra, a Pregny; la vigna venne estirpata ed il flagello per ora almeno non ricomparve.

L'Austria, come vi dissi, venne essa pure colpita, ed imitò quei cantoni svizzeri nella precauzione, non per impedire l'invasione che è già avvenuta, ma per frenarne la diffusione, ed alla sua volta fece una legge, che porta la data del 3 aprile 1875, di 21 articoli, colla quale stabilisce l'obbligo ai proprietari di sottomettersi alla distruzione dei vigneti, accorda anch'essa una indennità per la quale stabilisce una specie di consorzi, ma infine il principio vi è.

Io mi sono procurato, come vedete, tutte queste leggi. Esse hanno comune un principio che chiamerò fondamentale, quello di una indennità al proprietario che si obbliga a schiantare la vigna intera ossia a distruggerè non solo le viti ammalate ma anche le sane sino a certa distanza. La ragione è chiara dirò per chi ha studiato la questione, come è il caso in tutti i tre paesi citati; quando la vite incomincia a lasciar cadere le foglie e dar segno che è affetta dalla Phylloxera, in realtà è già morta e l'innumerabile esercito di insetti ha già abbandonato le radici ed è in cerca di altre ancor sane in tutte le direzioni sotto terra; ora, se voi non distruggete che quelle

in apparenza già colpite, voi fate opera vana. Convieni invece far un vero cerchio all'ingiro di ogni pianta ammalata e distruggere senza pietà tutte le viti o tante che non siavi probabilità che l'insetto abbia da oltrepassare quel limite. Or comprendete come sarebbe impossibile ottenere che il proprietario faccia tutto questo di buon grado, ed a tutte sue spese; sarebbe un'utopia l'immaginarselo. È già certo che per nove decimi sarà difficile fargli comprendere come debba schiantare le bellissime viti forse già ben cariche di frutta e ciò come precauzione a beneficio degli altri onde il male non si diffonda; volontariamente non lo farà mai, od in modo che non conduce ad alcun risultato. Il principio di un indennizzo è quindi giusto ed equo, ma più ancora è indispensabile se vuolsi arrivare allo scopo. Ora io chieggo perchè in Italia non si prenderebbe una simile precauzione? Perchè non farebbe anch'essa una legge basata su quel principio? Mi pare che non vi sia che da guadagnarci e nulla da perdere in simile passo. Non verrà la phylloxera? Tanto meglio. Viene? Potrebbe ripetersi anche presso di noi il caso di Pregny.

A rinforzarmi in questo proposito concorrono anche due Istituti scientifici, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti che se ne occupò nel 1872 e nel 1875, e l'Istituto Lombardo pure di Scienze e Lettere che se ne occupò pure nello scorso anno; ed alcuni dati che ho citato, li ho tolti da quei lavori. Entrambi convengono che di rimedi efficaci fino ad ora non si può parlare, ed il migliore espediente, non foss'altro per ritardare il flagello, è quello della estirpazione delle vigne ove primo si presenta.

Quanto alla massima parmi che non vi possa essere dubbio; l'essenziale sarà la buona applicazione. Ora io credo che sotto tale aspetto il miglior partito in Italia sia quello di porre la cosa in mano alle provincie; dar loro il diritto di obbligare i proprietari di fondi vitati ad eseguire la distruzione dei vigneti, salvo un equo compenso.

È ovvio che si potrebbe dire: ma perchè non obbligarle invece? Una provincia che non accettasse quel principio per qualsiasi ragione non mette in condizioni cattive la sua vicina che l'accetta? È ovvio, rispondo io; ma se voi obbligate le provincie dovete anche mettere nella legge la sanzione penale in caso che si

rifiutino. Or qui cominciano le difficoltà e saranno gravissime; dall'altra parte havvi probabilità che vogliano rigettare un provvedimento che ha la sanzione del fatto, un provvedimento del quale possono misurare il peso a carico della provincia, poichè esso non dev'essere indefinito, ma la provincia ha il diritto di fissarne la durata? Avviene l'invasione su larga scala, si che prevede impossibile l'indennizzo? Ebbene, tralascia e dice: non è più possibile, la precauzione non raggiunge più il suo scopo. Più studierete questa questione più troverete che o le provincie si prestano volontariamente e se ne occupano seriamente e la cosa può andare; o non si prestano e la cosa non va. Quanto è indispensabile si è di armarle del diritto di obbligare i proprietari alla distruzione, senza di che anche coll'indennizzo non ne trovate uno su dieci che si sottometta. Ad ogni modo se Voi vorrete onorarvi di accogliere la proposta per la presa in considerazione, io mi chiamerò sempre fortunato di accogliere i miglioramenti, come Voi mi permetterete certo di spiegarvi meglio i motivi che mi ridussero a formulare la legge in questo modo.

LEGGE SULLA PHYLLOXERA

Art. 1.

È fatta facoltà ai Consigli Provinciali di obbligare i proprietari di fondi vitati a distruggere le viti affette o minacciate di venir affette dalla Phylloxera.

Il modo col quale dovrà farsi tale distruzione, non che l'estensione a darsi nei singoli casi verrà determinato da apposito Comitato nominato dal Consiglio stesso, che fisserà pure il numero dei componenti del Comitato, la sua durata e circoscrizione sulla quale eserciterà il suo mandato, potendosi estendere a tutta la provincia o solo sopra determinate parti, nominando anche più Comitati in luogo di un solo.

Art. 2.

Al proprietario competerà un indennizzo di una parte del danno, che sarà a carico della provincia. La quota parte dell'indennizzo, non che il modo e tempo del pagamento verrà pure determinato dal Consiglio Provinciale.

Art. 3.

Un regolamento approvato dal Consiglio Provinciale o per sua delegazione dalla Deputazione Provinciale redatto in base ai principj fondamentali su espressi, conterrà le norme particolari necessarie per eseguire la presente legge.

L. TORELLI.

PRESIDENTE. Leggerò prima l'articolo 71 del nostro Regolamento che è così concepito:

« Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori. »

Io quindi, a termini del sopracitato articolo del Regolamento, dovrò mettere ai voti se il Senato accetta la presa in considerazione del progetto di legge dell'onorevole Torelli.

Chi approva che questo progetto di legge sia preso in considerazione, si alzi.

(Approvato.)

Essendo accettata la presa in considerazione, questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici a termini del Regolamento.

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati.

PRESIDENTE. Ora riprenderemo la discussione del progetto di legge sulle modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale in seguito dell'incarico ricevuto dal Senato, si riunì per poter presentare all'approvazione del Senato il risultato del suo esame sul N. 4 dell'art. 182, che diede luogo ad una lunga discussione.

Varie furono le proposte dei singoli componenti l'Ufficio Centrale per provvedere nel modo più conciliativo possibile; ma si dovette convenire di tenere fermo all'emendamento già da lui presentato. E tanto più venne in questo concetto, in quanto che le osservazioni che dall'onor. Guardasigilli si fecero contro l'emendamento dell'Ufficio Centrale, traevano la loro forza dall'art. 206. Ora l'Ufficio Centrale proponendo, come si dirà, una modificazione a questo articolo, cessa ogni ragione di opposizione.

Che anzi vuolsi notare che noi abbiamo accettato l'art. 197, nel quale si parla de' delitti commessi in flagranza, a condizione che sarebbe stato accolto l'emendamento al N. 4 dell'articolo 182; epperò non ammettendolo accarebbe che gli imputati di furto colpiti in flagranza avrebbero il diritto di essere immediatamente posti in libertà provvisoria.

Ora, questa circostanza che sarebbe gravissima laddove l'emendamento non venisse accettato, induce l'Ufficio Centrale ad insistere, e pregare il Senato ad approvarlo senza alcuna modificazione.

Ciò detto, voglio fino d'ora anticipare una dichiarazione, cioè che all'articolo 206, dove è detto: « Non possono in nessun caso esser posti in libertà provvisoria: 1. gli oziosi, i vagabondi ecc., e gli imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto del N. 1, 2, 3 e 4 del primo capoverso dell'articolo 182 » l'Ufficio Centrale proporrebbe di dire « ... e gli imputati di delitti contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto del N. 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'art. 182; » cancellerebbe perciò il N. 4 e invece direbbe: « e gli imputati di truffa, furto o frode recidivi nei medesimi reati. »

In questo modo scompare la difficoltà che si faceva, che un imputato di un piccolo furto il quale fosse per avventura arrestato, non potrebbe avere mai diritto alla libertà provvisoria in forza di questo articolo 206.

Così conciliate le cose, io spero che tanto l'on. Senatore Vigliani, quanto l'onorevole Guardasigilli, i quali nella tornata di ieri l'altro mostrarono una certa difficoltà ad accettare questo emendamento, vogliano essere d'accordo con l'Ufficio Centrale, e si uniscano a noi per

pregare il Senato acciocchè dia allo stesso il suo pieno suffragio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Come osservai nella precedente tornata, gli art. 182 e 206 di questo progetto di legge, rappresentavano l'applicazione di un solo ed identico principio, quello cioè di non potersi spedire mandato di cattura, con inutile dispendio della libertà degli individui, e, aggiungerò, con altri disagi e spese da parte della pubblica autorità, in quei casi in cui per legge sarebbe obbligatorio per i magistrati di immediatamente concedere al catturato la libertà provvisoria.

Ciononostante è mio dovere di riconoscere che la mia più grave obiezione contro l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, viene ora ad esser rimossa dall'espedito conciliativo, a cui lo stesso Ufficio Centrale dipende: imperocchè mentre si allarga nell'art. 182 la facoltà, non al certo necessità, di spedire mandati di cattura anche contro persone le quali si trovano nella condizione di poter poi pretendere la libertà provvisoria, l'art. 206 nel far divieto al giudice nel modo il più assoluto di accordare ad alcune classi di persone la libertà provvisoria, non comprende tutte quelle persone delle quali si farebbe cenno nel N. 4 dell'art. 182.

Quindi dal mio canto io non ho difficoltà di accostarmi all'opinione dell'Ufficio Centrale.

Se però l'articolo 182 abbiassi a votare per ultimo (non so se dica esattamente), perchè è l'articolo che abroga tanti altri articoli del Codice di procedura penale, e bisogna che il Senato sappia prima quali altri articoli vanno posti in luogo di quelli da abrogarsi; in tal caso verrà naturalmente a mettersi ai voti prima l'art. 206 coll'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, in seguito di che non vi potrà essere difficoltà che si approvi l'art. 182 emendato nel modo indicato dallo stesso Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'on. Vigliani aveva proposto un emendamento...

Senatore VIGLIANI. Permetta, signor Presidente. Io dichiaro aderire all'ultima proposta fatta dall'Ufficio Centrale ed accolta dall'on. Ministro Guardasigilli.

PRESIDENTE. Cosicchè rimarrebbe l'emenda-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

mento quale è stampato dall'Ufficio Centrale.
Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Io crederei veramente che noi non dovessimo votare questo articolo, ma sospenderne la votazione, poichè si presenterà qualche difficoltà e non vorrei che non si fosse più in tempo di risolverla.

Io credo che un articolo già esistente nel Codice di procedura penale, e che non è annoverato tra quelli di cui è parola nell'articolo primo, abbia a ricevere necessariamente una modificazione.

Ora, se noi votassimo il primo articolo, ci chiuderemmo la via a poter portare modificazioni ad altri articoli.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Mi permetto di fare qualche osservazione intorno all'ordine della votazione del primo articolo di questo progetto. Convengo pienamente coll'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che la prima parte, quella cioè che contiene l'enumerazione degli articoli modificati del Codice di procedura penale, dovrà esser votata alla fine insieme a tutto il resto dell'articolo stesso; ma siccome questo articolo è complessivo, e ne comprende diversi del Codice di procedura penale, così, come già osservava l'onorevole Presidente, si dovrà procedere ad una prima votazione parziale per ogni articolo del Codice di procedura penale che si tratta di modificare.

Ciò fatto, si procederà poi alla votazione complessiva di tutto l'articolo I. perchè allora potremo con maggior sicurezza fare l'enumerazione degli articoli modificati, potendo soltanto allora conoscere con esattezza quali siano gli articoli del Codice di procedura penale che il Senato avrà modificati.

Ma l'onor. Guardasigilli, parmi che volesse un'altra cosa, cioè che l'articolo 206 fosse votato prima dell'art. 182. Veramente non mi pare che questo desiderio possa essere secondato senza alterare l'ordine della votazione, e senza togliere al Senato la libertà, accettando l'art. 182, di respingere l'art. 206.

Ond'è che a qualunque ordine di votazione noi ci vogliamo appigliare, dovendo sempre rimanere piena la libertà del Senato di accettar

l'uno e respingere l'altro dei due articoli, io non credo che si raggiungerebbe mai lo scopo di far dipendere l'uno dall'altro articolo. Facendo votare l'art. 182 prima dell'art. 206, deve rimanere tra noi bene inteso (voglio dire *tra noi* che abbiamo preso parte a questa discussione) che noi consentiamo a che l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale al N. 4 del primo capoverso dell'art. 182, in tanto sia accolto, in quanto si faccia poscia all'art. 206 la proposta al Senato di accogliere la modificazione accennata dall'onorevole Relatore.

Così, pare a me, si dovrebbe procedere in questa votazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non può essere in chicchessia l'intenzione giammai di menomare la libertà del voto del Senato. L'onor. Senatore Vigliani conosce meglio di me, che nelle assemblee deliberanti, spesso, allorchè l'emendamento di un articolo si accoglie in quanto (così egli medesimo or ora si esprimeva) in un articolo successivo piaccia alla maggioranza dell'assemblea accettare un'altra modificazione, si usa di sospendere il voto, dirò così, condizionato sull'articolo che nell'ordine materiale del testo precede, per aspettare l'esito della votazione successiva.

Del resto, se credete potersi ammettere un tacito accordo nel senso testè indicato, ripetendo ancora trattarsi di un semplice vincolo morale, io non intendo oppormi; ma era mio dovere dichiarare esplicitamente che la mia osservazione suggerita unicamente dalle consuetudini parlamentari, era lontanissima da qualunque intendimento di rendere menomamente vincolato il voto liberissimo di questa assemblea.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Le osservazioni dell'onor. Ministro Guardasigilli sarebbero giuste, quando si trattasse di due disposizioni di cui l'una implicitamente supponesse l'altra: allora logicamente non si potrebbe votare l'una senza che si conosca l'esito dell'altra. Ma non credo che questo sia il caso nostro. Nel caso nostro le due disposizioni rimangono affatto indipen-

denti; sicchè il Senato è libero di accettare l'una e non accettare punto l'altra.

Il Senato dopo avere accolto l'emendamento più severo dell'Ufficio Centrale potrebbe rincarare la dose della sua severità nell'altra disposizione dell'art. 206 che non è dipendente dalla prima. È dovere, a mio avviso, che il voto del Senato sia libero, e per nulla subordinato al voto che voglia darsi alla prima disposizione che sarà messa ai voti.

Io, del resto, prometto all'onor. Guardasigilli che mi unirò a lui per sostenere sull'art. 206 il voto che è stato manifestato dall'Ufficio Centrale. Ma non credo che sia questa una ragione sufficiente per dipartirsi dalle ordinarie consuetudini di votazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non insisto, e non era mia intenzione di insistere sulla proposta. Io non pensava al certo di legare in alcuna guisa il voto di quest'assemblea con tale proposta, nè di scemarne la più ampia ed intera libertà; ma era mio proposito altresì conservare questa stessa larghezza di libertà anche al voto individuale di ciascuno de' suoi membri, che senza dubbio ha il diritto di non votare in favore dell'emendamento che ora si discute, se non dopo essersi assicurato del voto favorevole dell'assemblea su quello annunziato sull'articolo 206.

Fatta questa osservazione, ripeto che non insisto, e lascio all'alto senno del Senato regolare l'ordine delle sue votazioni nel modo che ad esso ed all'egregio suo Presidente parrà migliore.

PRESIDENTE. Mi pare che l'Ufficio Centrale proponesse la sospensione della votazione di questo articolo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Relatore ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Quando io ho parlato di sospendere la votazione dell'articolo, sono partito da un concetto inesatto, credendo che si volesse votare l'articolo 1. Ma trattandosi di votare l'art. 182, l'Ufficio Centrale si unisce alle osservazioni fatte dall'on. Senatore Vigliani per pregare il Senato a votarlo.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 182 come fu emendato, per metterlo ai voti.

Art. 182. Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena della interdizione dai pubblici uffici, il giudice rilascerà mandato di comparizione.

Potrà anche rilasciare mandato di cattura:

1. contro le persone indicate nel N. 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale, e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi;

2. contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai depositari della pubblica autorità od agli agenti della forza pubblica;

3. contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi, già condannati per ribellione o resistenza, o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica;

4. contro gli imputati di furto, truffa o frode, punibili col carcere maggiore di tre mesi;

5. contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel Regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi.

Trattandosi di altri crimini, il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura, ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, dopo avere interrogato l'imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove l'imputato sia tra le persone enunciate nella prima parte dell'articolo 206 del Codice di procedura penale e 105 della legge sulla sicurezza pubblica, il giudice rilascerà mandato di cattura.

Rilascierà parimente mandato di cattura contro l'imputato di crimine che non abbia domicilio nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo....

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Nella tornata di ieri l'altro l'art. 182 fu esaminato fino al N. 4, nè si passò oltre. Nel N. 5 si dice: « Contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel Regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi. » Ora, a me pare che questa parte dell'articolo

debba essere molto ben esaminata, in quantochè da questa disposizione seguirebbe che gli stranieri i quali commettono un delitto punibile semplicemente col carcere, siano trattati diversamente di quello che non lo siano i cittadini del Regno. Noi, con la pubblicazione del Codice civile italiano, abbiamo fatto un grande progresso, ammettendo gli stranieri all'esercizio dei diritti civili, non altrimenti che i cittadini dello Stato. Qui invece faremmo un passo indietro e tratteremmo gli stranieri, quando è questione della libertà individuale, la quale certamente costituisce un preziosissimo diritto civile, in modo molto più grave che non faremmo coi cittadini. Io non saprei veramente se questa cosa sia ammissibile, e ritengo che questa parte dell'articolo debba essere molto ben ponderata.

D'altra parte, quando si tratta delle leggi penali, di leggi punitive propriamente dette, bisogna che le stesse pene siano applicate eziandio a coloro che appartengono ad altra nazione, e si adoperi la stessa procedura. Io quindi, senza fare una proposta formale, domanderei una spiegazione in proposito sia all'onorevole signor Ministro, sia all'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Assai facilmente potrò fornire all'onorevole Senatore Conforti la dilucidazione che domanda.

Originariamente sul progetto dell'onorevole Senatore Vigliani, mio predecessore, esisteva l'inciso contenuto in questo numero 5, dappoi che era stato lungi dal suo pensiero il voler trattare a diversa stregua gli stranieri ed i cittadini, allorchè i primi in nessun'altra contrada del mondo sono trattati con quei principî di larga, e altrove sconosciuta, ospitalità, i quali fanno l'onore della legislazione italiana.

Ma sopravvenne un timore assai ragionevole, quello cioè di rendere impotente l'autorità nostra ad eseguire trattati internazionali ed impegni solenni, che non sarebbe in nostro potere di rendere inefficaci.

Noi siamo vincolati da molti trattati di estradizione con le principali potenze del mondo civile.

Nei trattati di estradizione ci siamo obbli-

gati non solo ad arrestare e consegnare individui imputati di crimini, ma anche imputati di alcune specie di delitti che sono enumerate nei trattati.

Ora, una legge, la quale facesse divieto assoluto al giudice istruttore di spedire mandati di cattura in materia correzionale, cioè per delitti, renderebbe impossibile l'arresto e la consegna dello straniero reclamato dal proprio governo. Era necessario adunque aggiungere siffatta eccezione, se non volevasi cancellare dai trattati internazionali gli obblighi solenni e sacri che l'Italia ha contratto con vincoli di reciprocità colle Nazioni amiche.

Ecco una prima considerazione, la quale ci obbliga a mantenere l'articolo quale fu proposto d'accordo coll'autore del progetto e colla Commissione della Camera, e ciò per rendere possibile l'arresto e l'extradizione dello straniero.

Si badi che già non s'impone che gli stranieri vengano catturati; la disposizione dell'articolo non è che facoltativa.

È solamente possibile la spedizione del mandato di cattura; ma, ciò nonostante, io penso che senz'altro sarà norma abituale dell'autorità giudiziaria di non trattare disugualmente lo straniero dal nazionale, fuorchè in questo od in altro caso speciale di manifesta necessità.

Nè mancano altri motivi, o Signori. Rammentate che il nazionale è ne' suoi diritti garantito dallo Statuto in modo che certamente egli non potrebbe essere nè tratto in arresto, nè espulso dal territorio del suo paese.

Invece è incontrastata la facoltà che amministrativamente esercita il Governo di espellere dal paese quegli stranieri i quali si rendono indegni dell'ospitalità loro accordata.

Ora, come si farebbe ad espellere lo straniero senza impadronirsi della sua persona, senza arrestarlo, per poterlo trasportare alla frontiera?

In fine, il pericolo di fuga negl'imputati di semplici delitti è remotissimo, non apprezzabile, pe' nostri nazionali, ma per uno straniero la fuga è salvezza, è ritorno al focolare domestico: è quindi somma probabilità che la vigilanza della giustizia rimanga delusa.

Ecco le precipue ragioni che hanno consigliato il N. 5. Spero che queste dilucidazioni basteranno a dissipare il dubbio generoso, che

fu suggerito da un sentimento di alta giustizia all'onor. Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Ringrazio l'onor. signor Ministro delle spiegazioni date, ma in realtà non mi hanno capacitato; perchè in primo luogo qui non si tratta di estradizione; qui è questione di delitti che si commettono da stranieri nel paese nostro, e quindi debbono essere puniti colle nostre leggi e nel nostro paese.

Per la qual cosa non veggo la ragione per cui, a causa della estradizione, non debba la procedura essere eguale per i cittadini e per gli stranieri.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Io mi permetterò di aggiungere una semplice osservazione e spero che varrà infine a persuadere l'onorevole Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. È un po' difficile.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Allora non sarà colpa mia.

Il motivo dal quale è partito questo progetto di legge a non permettere il mandato di cattura contro gli imputati di delitti, fu espresso dall'onorevole Guardasigilli nella sua relazione.

Ma che credete, egli diceva, che per una lieve pena di due o tre mesi di carcere a cui può andar soggetto l'imputato di delitto, credete voi che voglia sottrarsi alla pena o con una lunga latitanza nel paese, i cui dolori e le cui ansietà sarebbero più gravi della pena medesima, o rinunciando con un bando perpetuo alla patria e alla famiglia?

Ora, questo motivo non può militare a favore dello straniero, il quale commette un delitto nel Regno; perchè costui non che essere trattenuto da alcuna ragione, ha invece il bisogno di prendere la fuga, cioè di ritornare nel suo paese, in seno della sua famiglia.

Questa ragione dovrebbe persuadere l'onor. Conforti della diversità di trattamento che fa la legge allo straniero, perocchè la sua posizione è ben diversa da quella del cittadino italiano. Del resto noi non diciamo che il giudice debba assolutamente rilasciare il mandato d'arresto, ma accordiamo una facoltà al giudice. E quando

questi avrà ragione di credere che l'imputato, anche straniero, si trovi in tali condizioni che non faccia temere la sua fuga dal Regno, io son sicuro che egli non spedisce contro di lui alcun mandato di cattura. Che se poi il giudice si persuade che facilmente può sfuggire al rigore della giustizia per essere solo di passaggio nel Regno, e che non abbia ragione per rimanervi, che anzi ne abbia per andar subito via, è giusto che si abbia la facoltà di impedirgli la fuga, obbligandolo con la forza a rispondere del reato commesso.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Lo dico sinceramente, la quinta parte dell'art. 182 a me sembra inaccettabile. Presso le altre nazioni io non so se sieno, in materia penale, diverse le condizioni tra il cittadino e lo straniero. Si osservi che si tratta di delitti, i quali non possono essere di grande importanza. La fuga di uno straniero, trattandosi di delitti, non arreca gran danno alla giustizia. Oltrechè il giudice istruttore, ove siavi timore di fuga, può benissimo spedire il mandato di cattura.

La disposizione mi sembra contraria ai principii generosi, adottati nel nostro Codice civile, il quale ha pareggiato lo straniero al cittadino nell'esercizio de' dritti civili.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, porrò ai voti l'articolo come è stato letto sino al numero 4 inclusivo, quindi si voterà il numero 5, poscia il rimanente dell'articolo, senza rileggerlo.

Chi approva l'articolo 182 a tutto il numero 4 come fu letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti il solo numero 5.

5. Contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel Regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi.

Chi approva questo numero 5, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti il rimanente dell'articolo fino dove comincia il successivo articolo 183.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 183. Se l'imputato, contro il quale fu rilasciato mandato di comparizione per reato punibile con pena non minore del carcere in via principale, non comparisce e non giustifica

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

un legittimo impedimento, il mandato di comparizione potrà essere convertito in quello di cattura.

È aperta la discussione su quest'articolo:

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 185. Nel corso dell'istruzione dovrà il giudice istruttore, sull'istanza dell'imputato ed anche d'ufficio, previe conclusioni del Pubblico Ministero, revocare il mandato di cattura ancorchè eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato per il quale il mandato fu rilasciato, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reità che diedero luogo al mandato.

Il Pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo dell'opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni od istanze.

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'emendamento che l'Ufficio Centrale intende proporre all'articolo 185 non cambia punto la sostanza della disposizione, ma provvede alle due omissioni, cui era necessario di provvedere. L'art. 185 dice: « Nel corso dell'istruzione dovrà il giudice istruttore sull'istanza dell'imputato e anche d'ufficio previe conclusioni del Pubblico Ministero revocare il mandato di cattura ancorchè eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato per il quale il mandato fu rilasciato. »

Questo articolo non prevede un secondo caso e che bisognerebbe prevedere; cioè, quando il titolo del reato per il quale fu rilasciato il mandato che era di crimine, si tramuti in titolo di delitto. Quindi in questo caso non si potrebbe revocare il mandato di cattura. Ecco perchè noi proponiamo di aggiungere al punto dove abbiamo sospeso la lettura dell'articolo queste parole: « ed ogni altro titolo per cui potea rilasciarsi. »

In tal modo sono preveduti tutti i casi, e

allora l'articolo è più compiuto, e la sua applicazione non darà luogo ad alcun dubbio.

Un'altra aggiunzione l'Ufficio Centrale crede che si debba fare all'articolo 185; aggiunzione che si trova nell'articolo 187, cioè la facoltà di poter rilasciare un altro mandato di cattura, quando dagli atti istruttori il Giudice lo credesse necessario.

Siccome nell'articolo 187 questo caso è preveduto, parrebbe che non prevedendolo nell'articolo 185, il giudice d'istruzione che abbia revocato un mandato di cattura, non potesse spedirne altro laddove le circostanze di fatto che poscia si fossero sviluppate gliene mostrassero la necessità. Ecco il motivo dell'altra aggiunta che sarebbe così concepita: « salvo di rilasciare altro mandato di cattura ove ne sia il caso. »

L'Ufficio Centrale raccomanda queste due proposte al Senato, riserbandosi di modificarle o anche di ritirarle, ove l'emendamento che sarà per presentare l'onorevole Mirabelli, siccome vi ha privatamente dichiarato, gliene presentasse l'occasione.

PRESIDENTE. Il Senatore Mirabelli ha la parola.

Senatore MIRABELLI. L'articolo 185 nel modo come è scritto mi ha suscitato molti dubbi, che credo mio debito di esporre al Senato per provocare la discussione sul medesimo, onde o i miei dubbi rimangano chiariti, o si migliori la compilazione dell'articolo.

Il Codice attuale nell'articolo 185 concede al giudice istruttore di poter revocare d'ufficio il mandato di cattura; non gli impone che un solo limite, essere cioè la sua ordinanza conforme alle conclusioni del Pubblico Ministero. O è cangiato il titolo del reato, o le prove si sono infirmate, o il mandato di cattura non è più necessario per i fini dell'istruzione, il giudice istruttore che ha spedito il mandato di cattura sulle conclusioni uniformi del Pubblico Ministero, di ufficio ha il diritto di revocarlo.

Quest'articolo 185 del Codice di procedura attuale fa una modificazione all'articolo 185 del Codice di procedura del 1859, che ha avuto vigore nella maggior parte d'Italia fino al 1° di gennaio 1866.

Si diceva in quell'articolo: *Il giudice istruttore può di ufficio revocare il mandato di cattura rilasciato.* Nell'articolo 185 del Codice del 1866 si è aggiunto: *e non ancora eseguito.*

Perchè questa differenza? Perchè nel Codice del 1859 non vi era Camera di Consiglio.

Il giudice istruttore provvedeva sulle condizioni dell'imputato, o latitante oppure arrestato.

È venuto il Codice del 1866 e a lato del giudice istruttore ha messo la Camera di Consiglio.

Quando l'imputato è stato già arrestato, allora cessa la giurisdizione del giudice istruttore, e la condizione dell'imputato arrestato è regolata dalla Camera di Consiglio.

Questa è la ragione per la quale l'art. 185 del Codice del 1866 ha aggiunto la limitazione che il giudice istruttore non possa revocare il mandato quando è stato eseguito.

Nel progetto, l'art. 185 (osservi bene il Senato), l'art. 185 contenuto nel Codice attuale, è integralmente mantenuto, ma diventa capoverso dell'art. 187, in modo che il giudice istruttore d'ufficio ha il dritto, secondo il progetto, o per dir meglio, continua ad aver il dritto di revocare il mandato di cattura da lui spedito senza alcun limite, tranne quello che la sua ordinanza sia conforme alle conclusioni del Pubblico Ministero, purchè però il mandato non sia eseguito.

Che cosa fa l'art. 185 del progetto? L'articolo 185 concede all'imputato (e qui facciamo un passo innanzi), il dritto di revocare il mandato di cattura, sia o no eseguito, in due casi; quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato, e quando siano infirmate le prove dello stesso reato che diedero luogo al mandato.

Si va più oltre; contro l'ordinanza del giudice istruttore si concede l'opposizione all'imputato ed al Pubblico Ministero.

I miei dubbi sono i seguenti. Cominciamo da uno dei due casi. Il mandato è già eseguito. Secondo l'art. 197 quale è il dovere del giudice istruttore, quando un imputato è stato già catturato? Ha il dovere entro due giorni di riferire alla Camera di Consiglio sulla sorte di questo imputato catturato; la Camera di Consiglio può prendere quei provvedimenti che crede del caso; può la Camera di Consiglio ordinare la scarcerazione dell'imputato, può reputare che debba essere interrogato, e ordina l'interrogatorio e si riserva poi di provvedere.

La Camera di Consiglio reputa che le prove e gli indizi raccolti sono abbastanza gravi, ma non tali da poter legittimare l'arresto, e in questo caso ordina che l'imputato rimanga arrestato provvisoriamente e impone all'istruttore che fra cinque, fra dieci giorni faccia novello rapporto per provvedere, durante l'istruzione, alla condizione dell'imputato. Può da ultimo la Camera di Consiglio legittimare l'arresto e ordinare che l'istruzione prosegua, rimanendo l'imputato tuttavia in carcere; ma in questo caso il giudice istruttore ogni due mesi deve fare relazione alla Camera di Consiglio dello stato dell'istruzione affinché la medesima possa provvedere.

Ora, che significato può avere quest'art. 185, quando l'imputato è stato arrestato?

Ivi si dice, che quando è esclusa la natura del reato per cui avvenne l'arresto, allora il giudice istruttore *deve* revocare il mandato di cattura; quando le prove sono infirmate, il giudice istruttore *deve* anche revocarlo. Ma quando si è sotto la dipendenza della Camera di Consiglio, se appena accaduto l'arresto cessa la funzione del giudice istruttore e incomincia la funzione della Camera di Consiglio, che cosa faremo? Manterremo due giurisdizioni parallele, l'una del giudice istruttore, e l'altra della Camera di Consiglio, la quale è composta pure dell'istruttore (perchè l'istruttore è il relatore alla Camera di Consiglio); dunque l'istruttore, nel corso dell'istruzione, ordinerà che l'imputato rimanga in carcere, e intanto egli medesimo, relatore e votante colla Camera di Consiglio, revocherà il mandato di cattura e manderà l'imputato a casa sua.

Questo primo mio dubbio non porta necessariamente che non si possa e non si debba votare l'articolo; perchè, sebbene io riconosca che la Camera di Consiglio possa e debba, secondo i casi, quando la natura del reato è mutata, quando le prove e gli indizi sono indeboliti, possa e debba, dico, liberare l'imputato, non pertanto un ricorso alla Camera di Consiglio è sempre utile.

Questa facoltà dell'imputato di chiedere che la Camera di Consiglio si pronunzi sulla sua liberazione è tale diritto, è tale esercizio della sua libertà individuale che non offende l'interesse sociale. Per conseguenza io credo che l'articolo 185 debba essere modificato nel senso che la Camera di Consiglio debba pronunziare,

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

e non già il giudice istruttore, per la ragione che non possono tenersi due giurisdizioni parallele, e che quando un imputato è stato arrestato, la sua condizione deve dipendere assolutamente ed esclusivamente dalla Camera di Consiglio.

Veniamo adesso agli imputati non arrestati. Come diceva poc' anzi, nel Codice attuale il giudice istruttore ha il diritto di revocare il mandato di cattura, salvo la uniformità alle conclusioni del Pubblico Ministero. Nel nuovo articolo 185 si dà il diritto all'imputato, che è latitante, di provocare un incidente, mentre non è presente in giudizio. Egli non si è presentato, e nonpertanto domanda al giudice istruttore che revochi il mandato di cattura, perchè la natura del reato lo permette, perchè le prove sono infirmate. È un diritto che non vorrei togliere all'imputato, perchè in tal modo, senza offendere l'interesse sociale, si può evitare il carcere preventivo. Ma il mio dubbio è nella forma colla quale questo diritto si vuole che sia esercitato, perchè non vorrei che l'esercizio di esso pregiudicasse la sicurezza sociale, cioè che il latitante con l'esercizio di questo diritto non potesse ritardare il compimento del processo, non potesse con artifici colpevoli attenuarne le prove. Difatto, un imputato, supponete, di assassinio, contro di cui l'istruttore sta facendo un supremo sforzo per avere indizi e prove, quest'imputato non si presenta, perchè non sa cosa si contiene nel processo, cosa debba dire per suo discarico, epperò vuol tentare tutte le vie per conoscere il contenuto del processo. Una di queste vie gli sarebbe fornita da quest'articolo, poichè basterebbe presentare una domanda perchè fosse revocato il mandato di cattura, pur sapendo che il titolo del reato non è cangiato, nè le prove infirmate.

Il giudice istruttore rigetta la domanda e l'imputato ricorre alla Corte d'Appello. Supponete un Tribunale che non sia nella sede della sezione d'accusa, che ne sia molto distante, e il processo fa questo giro: dall'ufficio di Istruzione all'ufficio del Pubblico Ministero presso del Tribunale, da questo a quello del Procuratore Generale della Corte d'appello, dall'ufficio della Procura Generale a quello della sezione d'accusa; e non sarà difficile che in tanti giri e rigiri del processo si riesca a conoscere quello che nel processo si contiene.

Io quindi unificherei i due casi, conservando la sostanza dell' articolo, mantenendo cioè integro il diritto all'imputato di poter chiedere che sia revocato il mandato di cattura, sia o non sia eseguito, quando la natura del reato è cangiata, quando gl'indizi e le prove sono infirmate; ma chiederei che ne giudicasse la Camera di Consiglio, poichè il Giudice istruttore è parte della Camera di Consiglio; egli che è custode del processo, immediatamente riferirà alla Camera del Consiglio senza che il processo abbia a muoversi dal suo ufficio, ed un Collegio si sostituirà al Giudice unico. In questo modo si fa un gran passo nella via del progresso per la tutela del diritto individuale, e non si muta che la forma per evitare certi pericoli, che forse potranno essere immaginari, ma che pure hanno turbato l'animo mio.

Ed io mi lusingo che l'Ufficio Centrale non avrà difficoltà di accettare un mio emendamento, che sarebbe così concepito: « Nel corso dell'istruzione dovrà la Camera di Consiglio, sull'istanza dell'imputato o del Pubblico Ministero, revocare il mandato di cattura ancorchè eseguito » ecc. ecc., come si legge nell' articolo. L'unica modificazione dunque sarebbe quella di sostituire al Giudice istruttore la Camera di Consiglio. L'ultima parte poi dovrebbe essere cancellata, cioè: « Il Pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare col mezzo della opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del Giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni od istanze. » Invece dovrebbero sostituire questa: « L'opposizione contro l'ordinanza è regolata dagli articoli 203, 204 « vale a dire dagli articoli che regolano le opposizioni contro le ordinanze della Camera di Consiglio. »

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha là parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Avendo l'onorevole proponente, il Senatore Mirabelli, interrogato l'Ufficio Centrale se esso accetti o no la sua proposta, l'Ufficio Centrale dichiara che non ha nessuna difficoltà di accettarla, Naturalmente si riserba di pregare il Senato a che quando dovrà votarsi quest' articolo, si facciano quelle due aggiunzioni da me presentate a quest'art. 185, le quali saranno sempre

necessarie, anche quando il Senato accolga la proposta dell'on. Senatore Mirabelli.

Io spero che l'onorevole Ministro Guardasigilli non possa avere alcuna difficoltà ad accettarle, in quanto che si ripara a delle lacune che presenta il detto articolo 185.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Esaminerò anzitutto le proposte dell'Ufficio Centrale, poscia quella dell'onor. Senatore Mirabelli.

Le aggiunte, che l'Ufficio Centrale propone d'introdurre nell'art. 185, agli occhi miei non hanno che il difetto della superfluità, dappoichè sono manifestamente contenute nel testo, anche secondo l'attuale sua lezione.

Infatti l'art. 185 permette all'istruttore di revocare il mandato di cattura, se dagli atti dell'istruzione risulta che non esiste più una imputazione di crimine, ma di un semplice delitto, cioè di uno di quei fatti pei quali non è lecito, secondo questa legge, di spedire il mandato di cattura.

L'Ufficio Centrale vorrebbe che dopo le parole: « Quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato per cui il mandato fu rilasciato » si aggiungessero le seguenti: *e ogni altro titolo per cui potesse rilasciarsi*. Ma è evidente che questa proposizione è già sottintesa, dappoichè quando non si trattasse che soltanto di diversità di definizione legale del fatto, rimanendo tuttavia il fatto stesso nella medesima categoria dei crimini per cui è lecita la spedizione del mandato di cattura, mancherebbe ogni ragione alla revoca di questo mandato.

Con l'altra aggiunta il vostro Ufficio Centrale vorrebbe enunciare, che anche dopo revocato il mandato di cattura, se mai nel corso dell'istruzione sorgano novelle prove o tali fatti da costituire novello titolo di reato diverso da quello su cui erasi dapprima spedito il mandato di cattura poscia revocato, sia sempre permesso all'istruttore di spedire un nuovo mandato di cattura. Ed a me sembra così giusto e razionale il concetto dell'Ufficio Centrale, da non poter supporre che alcun giudice istruttore in simile caso possa mai dubitare di una ordinaria facoltà che senza distinzioni o limitazioni gli viene dalla legge.

Ma appunto perchè non si propongono aggiunte che mutino menomamente la sostanza dell'articolo 185, ed in ogni caso possono arrecare una chiarezza sovrabbondante nell'articolo stesso, io abbandono al giudizio del Senato il decidere se debbansi, o no, introdurre le aggiunte anzidette.

Ora, dirò brevemente della proposta fatta dall'onor. Senatore Mirabelli, la quale, se non mi inganno, si riassume unicamente nel voler sostituire la *Camera di Consiglio* al *giudice istruttore* nella facoltà di revocare il mandato di cattura, allorchè desso già sia stato eseguito.

Ma è mestieri avvertire lo scopo che si propone l'art. 185 dell'attuale disegno di legge; e facilmente si riconoscerà che la proposta dell'onor. Mirabelli lo renderebbe inutile e quasi cancellato, perchè è stato introdotto unicamente per far cessare quello stato di cose, che l'onor. Senatore propone di ristabilire.

Infatti, secondo il vigente Codice, quando il mandato di cattura è stato eseguito, chi ha mai dubitato, e chi potrebbe dubitare che la Camera di Consiglio impadronitasi del processo, come può pronunziare la legittimazione dell'arresto, ordinare ulteriore istruzione, ed anche non farsi luogo a procedere, può anche revocare il mandato di cattura?

Nessuno al certo potrebbe ciò disconoscere. Ma l'esperienza ha dimostrato che un tale stato di cose non tutela abbastanza la libertà individuale ne' casi non pochi di manifesto errore che ha cagionata la indebita spedizione di un mandato di cattura, atteso il concorso che si esige di una deliberazione della Camera di Consiglio. Ciò lamentarono reputati scrittori, i quali hanno trattato questa materia, facendone argomento di dotte studî e d'importanti pubblicazioni negli ultimi anni, specialmente in Francia e nel Belgio.

Mi basti citare fra gli altri il libro del Clolus sulla detenzione preventiva, e quelli del Bertrand, del Picot (*De la mise en liberté sous caution*), del Bernard, e, tra i nostri, del Lucchini e di qualche altro giurista che ha consacrato i suoi studî a questo rilevante subbietto.

Costoro osservarono, e noi stessi dobbiamo lealmente attestarlo, che altro è prescritto nel Codice di procedura criminale, ed altro è quello che realmente le condizioni di fatto permettono che praticamente si esegua. Noi

abbiamo, egli è vero, nel nostro Codice di procedura criminale disposizioni precise che liberalmente proteggono la libertà dell'individuo arrestato; esse impongono che ogni arrestato in virtù di un mandato di cattura sia tra le 24 ore interrogato, che entro due giorni siano dal Pubblico Ministero comunicate le sue conclusioni ed istanze, che l'istruttore fra altre 24 ore debba farne relazione alla Camera di Consiglio, e che questa, investita della cognizione del procedimento, debba tosto emettere una di quelle pronunzieri che l'onorevole Senatore Mirabelli ha accennate.

Ora, o Signori, io mi rivolgo a quanti sono in quest'Assemblea esperti nella pratica dei penali procedimenti; essi diranno che se ciò può eseguirsi nei piccoli tribunali non ingombri da numerosi affari, ben altra è la realtà di ciò che accade nei tribunali sopraccaricati di una immensità di lavoro e di gravi processi. Le statistiche provano che individui arrestati non furono interrogati per molti giorni e fino talvolta per mesi, il che non ha mancato di richiamare la vigilanza dell'autorità.

Ma essendo necessaria una pronuncia della Camera di Consiglio, dopo che il Pubblico Ministero abbia esaminato gli atti e scritta la sua requisitoria, conviene rassegnarsi che i giudici a ciò consacrino quel tempo che possono avere disponibile, per disbrigare l'uno dopo l'altro i processi accumulati sul loro banco.

Così talvolta ha dovuto deplorarsi l'impotenza, in cui la legge costituisce quel medesimo istruttore che ieri era padrone e libero di emettere, o non emettere contro determinato individuo il mandato di cattura, allorchè siasi accorto, per qualunque circostanza sopravvenuta, di essersi ingannato, di avere esagerato un fatto a cui alla prima parvenza sembrava attribuire il carattere di crimine, mentre evidentemente non è che un semplice delitto; allorchè l'errore sia chiarito anche col semplice interrogatorio dell'individuo arrestato, o per essersi sequestrata e trovata presso di lui una carta o documento che faccia scomparire completamente quegli indizi che avevano motivato il suo arresto. Negare a questo giudice istruttore il potere di correggersi, impedirgli in ogni possibile contingenza la facoltà di revocare il mandato di cattura spedito da lui stesso, importa voler estendere la detenzione preventiva oltre i limiti della ne-

cessità, e voler moltiplicare la popolazione delle carceri, anche prolungando la detenzione di tali persone che è certissimo che fra qualche giorno dovranno per disposizione della Camera di Consiglio esserne liberate.

Quindi, o Signori, vi è facile apprezzare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Mirabelli. Se questo stato di cose non vi sembra difettivo, è inutile che si discuta ciò che abbiassi a modificare od aggiungere nell'articolo 185 dell'attuale progetto; non rimane che cancellarne interamente l'articolo medesimo, bastando mantenere l'antico articolo corrispondente del Codice di procedura penale, che nel progetto forma la seconda parte dell'articolo 187.

Ed invero le due disposizioni di legge regolano i due casi affatto distinti che sono stati dall'onorevole Senatore Mirabelli l'un dopo l'altro esaminati.

Il primo dei casi è, quando il mandato di cattura non ancora sia stato eseguito. Che cosa dispone oggidì il Codice di procedura penale? Nè più nè meno di quello che vedesi riprodotto nella seconda parte dell'articolo 187 del progetto attuale.

Rileggiamolo: « Quando abbia rilasciato mandato di cattura e non sia ancora eseguito, il giudice istruttore lo potrà revocare sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per la esecuzione della sentenza, tosto che ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura ove ne sia il caso. » Le identiche parole oggi si leggono nell'art. 185 del Codice di procedura penale.

E si badi che con questa revoca del mandato di cattura il giudice istruttore non disarmi se stesso per l'avvenire; egli riconosce soltanto che allo stato degli atti venne a mancare la base alla spedizione del mandato di cattura; ma egli rimane sempre libero di spedire ancora di nuovo un mandato di cattura nell'ulteriore progresso dell'istruzione, come è parimente libera di ordinarlo la Camera di Consiglio.

Dunque, se fu aggiunto l'articolo 185 del progetto, si volle regolare l'altro caso e ricolmare una lacuna che erasi avvertita nel Codice di procedura criminale. Quale era questa lacuna? Il giudice istruttore ha bensì potestà di revocare il mandato di cattura, allorchè non sia

stato ancora eseguito; ma appena esso fosse eseguito, quella potestà nel Codice gli è tolta, quando anche, presentandosi a lui l'imputato, dal suo interrogatorio o da altri documenti e prove sorgesse evidente la verità, ed il giudice riconoscesse di esser caduto in errore, per modo che, se avesse saputo ieri quello che sa oggi, egli non avrebbe spedito il mandato di cattura.

Credete voi che senza pericolo, anzi con utile effetto, gli si possa accordare codesta facoltà di revocare il mandato di cattura, salvo ben inteso sempre alla Camera di Consiglio di prendere cognizione del processo, di esaminarlo, e quindi di emettere con autorità prevalente a quella dell'istruttore qualunque de' provvedimenti dei quali parlava l'onorevole Senatore Mirabelli? L'autore del progetto, e la Camera dei Deputati a questa domanda hanno risposto di sì, perchè non hanno veduto alcun dualismo di giurisdizione e tanto meno usurpazione della giurisdizione della Camera di Consiglio.

E se l'onorevole Mirabelli vuole consentirmelo, non mi pare esatto l'affermare che, appena sia avvenuto l'arresto dell'imputato, cessi ogni giurisdizione del giudice istruttore su lui. Potrebbe meglio dirsi che allora veramente comincia, perchè la legge gli attribuisce diretta e speciale competenza per un'infinita serie di atti importanti, che esercitano efficace influenza sulla persona dell'imputato, e sul destino del suo processo.

Che se fosse veramente facile, se potesse aversi sicurezza che l'istruttore entro le 24 ore interrogasse tutti gli imputati arrestati, che nei due giorni conchiudesse il Pubblico Ministero, e poscia fra altre 24 ore se ne riferisse alla Camera di Consiglio, crederei di poca utilità pratica l'aggiunta dell'attuale articolo 185 nel progetto di legge, e potrei consentire che ne venisse eliminato.

Se però questa sia un'illusione, l'onorevole Mirabelli mi faccia grazia egli il primo di riconoscerlo. La dolorosa realtà del contrario dimostra che le condizioni di fatto sono molto diverse da quelle che suppone la disposizione ideale ed astratta di un articolo di legge.

E se è così, ben si comprende qual difficoltà ragionevolmente s'incontri a ripudiare questa aggiunta, di buon grado stata acconsentita nell'altro ramo del Parlamento.

Sia pure che in essa si introducano le maggiori dilucidazioni che l'Ufficio Centrale propone. Ho dichiarato già che non oppongo a tale desiderio difficoltà veruna, ma se il Senatore Mirabelli voglia modificare nell'articolo 185 del progetto le parole: « dovrà il giudice istruttore » per supplirle con le altre: « Dovrà la Camera di Consiglio » credo aver dimostrato inutile un tale emendamento, dappoichè esso basta a ristabilire lo stato delle cose attuali, quale esiste sotto il vigente Codice, e perciò non vi sarebbe bisogno che l'articolo 185 di questo progetto ivi fosse introdotto, e tornerebbe lo stesso interamente cancellarlo.

Quindi io mi riassumo.

Accetto le aggiunte proposte dall'Ufficio Centrale, unicamente a scopo di maggior chiarezza.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Mirabelli, lo prego di riflettere se per avventura sia conveniente che si lasci l'articolo 185, come è nel progetto. Esso contiene disposizioni molto importanti, in questo senso, che non solo sull'istanza dell'imputato l'istruttore può revocare il mandato di cattura, ma, come dice l'articolo, anche d'ufficio, il che suppone un impulso irresistibile che la mutata condizione del processo desta nella coscienza del magistrato che si accorge di avere sventuratamente commesso errore. L'imputato arrestato fu già tratto davanti lo stesso giudice competente a istruire il suo processo, a cui non sono ignote le circostanze, le prove, gli indizi che fecero forza all'animo suo e lo indussero ad emettere il mandato di cattura.

Se egli si accorge, che tolta l'apparenza di un crimine in realtà non vi era che un semplice delitto; ovvero quelle prove o gravi indizi, che lo avevano consigliato a rilasciare il mandato di cattura, in realtà non esistevano o svanirono all'istante con un documento, con una spiegazione, con una testimonianza; oh perchè, quando ormai può prevedersi qual sarà la pronuncia della Camera di Consiglio, quando non può esservi timore che sarà revocato il mandato di cattura rispetto ad un individuo immeritevole di considerazione benigna, perchè, dico, dovremo esigere un sacrificio inutile della sua libertà, e lasciarlo inesorabilmente chiuso in carcere, fosse anche soltanto

per pochi giorni, per aspettare che la Camera di Consiglio provveda?

La Camera di Consiglio, lo ripeto ancora una volta, conserverà sempre tutte le sue attribuzioni. La differenza è questa: il provvedimento del giudice istruttore non è che provvisorio; è un provvedimento di urgenza che egli è autorizzato a dare fino a che non riferisca l'affare alla Camera di Consiglio, ma che rimarrà sempre subordinato a quel giudizio che più tardi la Camera di Consiglio dovrà dare sul processo; e laddove essa credesse ulteriormente di ordinare che l'individuo debba arrestarsi, certamente la legge ad essa ciò non interdice.

Che se l'onorevole Senatore Mirabelli insistesse, consideri se non sia più logico e più semplice proporre addirittura la soppressione dell'articolo 185. Ma schiettamente io crederei che, con ciò, questo progetto di legge, qual fu elaborato e proposto e come fu approvato nell'altro ramo del Parlamento, perderebbe una parte non lieve del suo pregio.

Senatore MAURI. Domando la parola.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Il cenno testè fatto dall'onorevole Ministro Guardasigilli sulla realtà dei fatti concernenti il carcere preventivo mi ha indotto a chiedere la parola per rettificare una cifra inesatta che certo non può essere che sfuggita all'onor. Ministro Guardasigilli nella sua eloquentissima improvvisazione dell'ultima tornata. Ma prima prego il Senato a consentirmi di adempiere all'obbligo che mi corre di rendere le grazie più cordiali all'onor. Ministro Guardasigilli per le gentili espressioni con che ha voluto parlare della povera persona mia, e principalmente per la testimonianza che si è compiaciuto di rendere ai motivi veramente conscienciosi che hanno determinato la mia opposizione a questo disegno di legge.

I vecchi e i letterati, ed io sono afflitto da questa doppia miseria, hanno voce di essere ostinati, ed io confesso di esserlo in buon dato; non tanto però che non mi rechi a dichiarare che tutto ciò che fu detto, massime nella precedente tornata, intorno a questo disegno di legge, se non mi ha remosso dalla mia persuasione, l'ha però scossa d'assa.

Io non vengo a fare un atto di respicenza,

bensì a dichiarare che ho ravvisato molto serie le cose dette contrariamente a quelle che mi ero arrischiato a dir io; e che molte dubbiezze mi sono state indotte dagli appunti degli onorevoli e dotti miei contraddittori: di che m'è paruto debito di lealtà fare aperta confessione.

Orà passo alla rettificazione.

Agli onorevoli miei Colleghi dell'Ufficio Centrale ed anche a me, se i nostri orecchi non ci hanno tradito, è paruto che l'onor. signor Ministro Guardasigilli abbia accennato a più di 90 mila sostenuti nel carcere preventivo secondo la statistica penale del 1869.

Noi ci siamo dati premura di ricorrere a questo prezioso documento che ho qui davanti sul banco, ed è quella copia statistica che fu pubblicata per cura dell'illustre Senatore De Falco, allora Ministro di Grazia e Giustizia. Or bene, o Signori, da questa statistica appare che in quell'anno i condannati per reati furono 150,733 dei quali 6647 vennero condannati a diverse pene dalle più gravi alle più lievi, e un altro gran numero a sole pene pecuniarie. I sostenuti poi nel carcere preventivo, secondo questa statistica, furono in numero di 46,474: cifra ben lontana da quella veramente un po' paurosa che ci era stata posta innanzi dall'on. signor Ministro Guardasigilli. Di questi 46,474 sostenuti nel carcere preventivo 13,037 vennero liberati durante il periodo istruttorio; 6809 vennero liberati durante il giudizio, e 26,628 vennero condannati a diverse pene.

Io ho per fermo che l'onor. signor Ministro Guardasigilli reputerà conveniente che la cifra da lui allegata venga corretta nel senso e nel modo che appare da quel documento ufficiale, a cui egli stesso si è riferito. Si tratta, è vero, o Signori, di un anno a cui già ne seguirono più altri; ma ad ogni modo è di certa importanza lo stabilire quale fosse lo stato reale delle cose relativamente al carcere preventivo in quell'anno, massime che il dato di quell'anno venne arrecato siccome un dato medio o approssimativo per determinare il numero degli imputati di reati che su per giù possono nel periodo d'un anno andar soggetti al carcere preventivo.

Io ho fiducia che l'onor. signor Ministro Guardasigilli, nell'interesse ben semplice della esattezza delle cifre, non mi saprà negare il grado di avere provocata la chiesta rettificazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non debbo rimanere un istante sotto il peso del dubbio che possa elevarsi intorno all'esattezza delle cifre da me indicate; io quindi accennerò, e lo posso fare agevolmente, le sorgenti a cui furono attinte.

Premetto che non basta leggere alcune pagine isolate di una statistica giudiziaria, senza avere l'abitudine di mettere insieme altri elementi altrove raccolti, per conoscere la cifra vera e complessiva degli individui appartenenti a determinata categoria.

Ma il numero complessivo de' detenuti in carcere, i quali nell'anno 1869 furono in un modo o nell'altro rilasciati senza essersi potuto a loro carico pronunciare veruna condanna, risulta chiarissimamente secondo la cifra da me enunciata della pubblicazione ufficiale della *Statistica delle Carceri* (Anno IV, 1868-69-70), dalle considerazioni fatte sulla medesima, prima negli *Annali Carcerari*, compilazione del benemerito Beltrami Scaglia, e poi in altri lavori critici posteriori al 1869, che sempre ragionarono su quella cifra, come esattamente desunta da quella fonte. Mi basta citare la lodata opera del prof. Luchini sul carcere preventivo. Ho qui dinanzi a me alcune importanti memorie del Manfredini e del Sala, e vi si dice appunto che reca dolore il fatto incontestabilmente verificato e richiamato anche dal Luchini, che nel 1869 si ebbero 93,444 individui indebitamente detenuti per più o meno di tempo, e liberati poscia senza condanna, e moltissimi anche senza giudizio.

E giova avvertire che fra le 93,444 persone ivi annotate come uscite dalle carceri per *rilascio* (è la espressione della Statistica) non si possono comprendere quelle uscite per espiazione di pena, per passaggio ad altre carceri, o agli stabilimenti penali, o al domicilio coatto, o ad ospedali, o per avvenuta morte, o per pena espciata, perchè altre cifre indicano appositamente quest'altra categoria. Laonde rimangono i detenuti, anche per breve tempo, per ordine di autorità amministrativa non inviati al potere giudiziario, e quelli usciti dopo un procedimento giudiziario per difetto di condanna, o per libertà provvisoria.

L'onorevole Senatore Mauri avrebbe potuto gettare anche uno sguardo sopra la esposizione dei motivi, di cui l'onor. mio predecessore accompagnò questo progetto di legge nel presentarlo alla Camera de' Deputati il 3 dicembre 1873, perchè vi avrebbe trovato una statistica del numero dei detenuti in carcere preventivo, in un anno posteriore, credo l'anno 1871; e se non furono 93 mila, sono però indicati in numero di 83,109.

Tali sono adunque, ed è vano contrastarlo, le cifre spaventose de' nostri reclusi preventivamente in carcere e siffatta dolorosa statistica spinse l'onorevole Vigliani a studiare e presentare questo progetto di legge. E vogliate consentirmi di rammentare a testimonianza del vero, le parole da lui adoperate nella esposizione de' motivi che accompagnava questa proposta: « Di qui le cifre spaventose dei cittadini che vanno ogni anno a popolare i nostri stabilimenti carcerari; e quelle anco più spaventose degli imputati, che poi ne sono dimessi o nel corso della istruzione, o nel giudizio per sentenze assolutorie.

» Laonde non è da meravigliare, se dai filosofi, dai pubblicisti e dai giuristi i più eminenti, dalla stampa periodica di qualsiasi colore, dai congressi giuridici, insomma da ogni parte dove è senno e cuore, vengono, con mirabile e nobile armonia, proteste, eccitamenti e voti, perchè sia riformato un sistema che dà balia di carcerare gli imputati con tanta larghezza, e che trapassando i confini delle necessità giudiziarie, cagiona stragi nelle famiglie, disastri talvolta irreparabili agli interessi, perdita nell'onore, e tutti i funesti effetti che sulla salute e non rare volte sulla moralità dei detenuti produce la dimora nelle prigioni. »

Io non saprei adoperare parole più eloquenti ed aggiungerò, più efficaci di queste. Pertanto io credo di aver risposto alla rettificazione dell'onorevole Senatore Mauri, il quale deve rammentare altresì l'occasione in cui menzionai quelle cifre, cioè per dissipare la sua dorata illusione, che fossero rarissimi i casi in cui varcasse la soglia delle prigioni un fior di galantuomo od almeno chi non meritasse il carcere preventivo. Allora io fui obbligato a contrapporgli quelle cifre, le quali per quanto si volessero ridurre, rimarrebbero sempre tali che

l'onor. Senatore Vigliani dovè qualificare ragionevolmente come eccessive e spaventevoli.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli che l'aveva già chiesta prima.

Senatore MIRABELLI. Per verità io sono dolentissimo di non poter aderire in tutto a ciò che bellamente ha esposto l'onorevole Guardasigilli: egli si preoccupa del caso che appena pervenuto l'imputato nelle mani della giustizia, il Giudice istruttore non sia pronto a riferire alla Camera di Consiglio, e per conseguenza l'imputato debba per alcuni giorni rimanere legalmente in carcere. Si risponde che appunto l'articolo 185 tende a togliere l'indugio, poichè quando il Giudice istruttore non solo per ministero di legge ha il dovere di riferire alla Camera di Consiglio tra 24 ore, ma trova in presenza una domanda dell'imputato, allora egli si mette più sollecito a riferire alla Camera di Consiglio. Se quindi l'articolo si potesse riferire a questo solo caso, io dichiaro all'onorevole Ministro Guardasigilli che acconsentirei a che l'articolo rimanesse come si trova; ma siccome l'articolo è in termini generali, io ritengo che noi porteremo l'anarchia tra il Giudice istruttore e la Camera di Consiglio, poichè, quando l'affare già venne riferito alla Camera di Consiglio, il Giudice istruttore più non può aver potere, dovendo esso assolutamente dipendere dalla Camera di Consiglio. Se dunque si trattasse di limitare le disposizioni dell'articolo a quell'intervallo di tempo che decorrer deve tra l'arresto ed il riferimento dell'affare alla Camera di Consiglio, io ripeto, potrei agevolmente consentire all'onorevole Guardasigilli; ma se per contro non si limita a questo solo caso, io debbo insistere nel mio emendamento, non già perchè diffidi del Giudice istruttore, poichè per la celerità del giudizio, amerei sostituire il Giudice istruttore alla Camera di Consiglio, ma perchè non intendo creare un dualismo fra il Giudice istruttore e la Camera di Consiglio, vale a dire che entrambi contemporaneamente abbiano l'identica facoltà.

Quindi io modificarei il mio emendamento nel senso che il Giudice istruttore potesse giudicare delle revocazioni dei mandati di cattura finchè l'affare non fosse riferito alla Camera di Consiglio, ed in questo caso, se l'onorevole

Guardasigilli accetta questa modificazione, io ritiro il mio emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome l'inconveniente da tutti segnalato è quel procedimento accennato nell'art. 185, la disposizione non potrà avere altro valore ed effetto pratico che questo. Imperocchè, Signori, non credo che vi sia alcun giudice istruttore, il quale dopo aver già riferito sopra un processo alla Camera di Consiglio, e mentre è in continua relazione colla Camera stessa, di cui egli è parte, voglia prendere sopra di se solo senza una evidente necessità, la responsabilità di mettere in libertà un imputato.

Sembrami adunque che la conciliazione proposta dall'onor. Senatore Mirabelli potrebbe soddisfare a tutte le esigenze, e crederei opportuno che l'onor. Vigliani proponente del progetto esprimesse anche la sua opinione in proposito.

Sarebbe questo allora il tenore dell'art. 185:

« Nel corso dell'istruzione dovrà il giudice istruttore, fino a che non ne abbia riferito alla Camera di Consiglio, ecc. ecc. »

Ciò significherà, che quando il giudice istruttore ha riferito sulla causa alla Camera di Consiglio, questa si impadronisce della direzione del processo, e provvederà essa alla revoca del mandato di cattura; ma se accadranno ritardi a riferire alla Camera di Consiglio, per la distanza del luogo ove si istruisca, o per altra ragione qualunque, il solo istruttore avrà facoltà di revocare il mandato da lui spedito, per non obbligare individui, che appaiano evidentemente in carcere senza motivo, a prolungare, non fosse che per alcuni giorni, la loro inutile detenzione. Io credo dunque che l'art. 185, anche così emendato, basterà a produrre il suo utile effetto.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Già mi proponeva di esporre al Senato la mia debole opinione sopra la proposta fatta dall'onorevole mio amico il Senatore Mirabelli, e lo faccio con tanto maggior piacere in seguito al gentile invito che mi ha testè diretto l'onorevole Ministro Guardasigilli.

Come già è stato giustamente osservato, la

disposizione dell'art. 185 che ne ha surrogata un'altra che esisteva sotto quel numero nel nostro Codice di procedura penale, è stata suggerita dal desiderio e dal bisogno di celerità in una materia, che, come certamente non disconoscerà l'onorevole Senatore Mirabelli, la esige interamente.

Importa, allorchè si tratta di provvedere sopra il carcere preventivo, che i provvedimenti possano emanare colla massima sollecitudine; ogni ritardo, soprattutto allorquando si trattasse di un mandato già spedito, potrebbe essere fatale per l'imputato che n'è colpito; se per caso, ciò che potrà accadere assai di rado, ma che può tuttavia accadere, l'imputato si trovasse in condizione di potere illuminare il giudice e mostrare che il mandato di cattura è stato contro di lui spiccato per una falsa supposizione, è di somma importanza che in questo caso all'imputato si fornisca il mezzo di illuminare prontamente l'autorità giudiziaria procedente, e che a questa autorità si somministrino il modo di dare un pronto provvedimento acciò ripari un errore nel quale fosse per falsa supposizione di fatto incorsa.

Queste considerazioni hanno suggerito la disposizione dell'art. 185, che venne accolta dall'altro ramo del Parlamento, e che investe il giudice istruttore della facoltà di rivocare il mandato da lui rilasciato.

Io non disconosco però che nell'ordine attuale delle competenze, che riguardano il procedimento istruttorio, le osservazioni fatte dallo onorevole Senatore Mirabelli e la sua proposta non mancano di un plausibile fondamento.

Parmi però che la distinzione che è stata proposta dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, e alla quale già si mostrava propenso l'onorevole Senatore Mirabelli, può fornire il modo di risolvere convenientemente la questione. Tenendo conto dell'attuale ordine delle competenze e discostandosene il meno possibile, e servendo ad un tempo a quel bisogno di celerità da cui l'articolo 185 è stato ispirato, io ammetterei che si facesse l'aggiunta che esclude il caso in cui il Giudice istruttore avesse già fatto relazione dell'affare alla Camera di Consiglio, e rimanesse così la disposizione limitata a quei soli casi in cui il Giudice istruttore, per non aver ancora deferito

alla Camera di Consiglio, l'affare ne rimane in qualche modo pieno arbitro e moderatore.

E poichè ho manifestata la mia maniera di vedere intorno alla proposta dell'onor. Senatore Mirabelli, mi permetterò di fare un'altra proposta che mi viene suggerita dalla distinzione che egli opportunamente fece, ragionando di questo articolo, ed a cui parmi facesse pure eco l'on. Guardasigilli, tra il caso del mandato eseguito, ed il caso del mandato non ancora eseguito. L'articolo 185 prende di mira essenzialmente il caso del mandato già eseguito, perchè, come è stato bene osservato, dell'altro caso del mandato non ancora eseguito tratta la seconda parte dell'articolo 187. Però la locuzione che leggiamo nell'art. 185 e che dice *mandato ancorchè eseguito*, porterebbe a credere, che l'articolo abbracci e l'uno e l'altro caso, cioè il caso del mandato già eseguito ed anche quello in cui non fosse stato eseguito, tale essendo il senso naturale dell'avverbio *ancorchè*, preposto al participio *eseguito*.

Mi pare che per distinguere nettamente i due casi e mantenere sotto la disposizione dell'art. 185 il solo caso del mandato eseguito, lasciando interamente regolato dall'articolo 187 quello del mandato non eseguito, si potrebbe sopprimere l'*ancorchè* che precede l'*eseguito* nell'articolo 185. Pertanto io vedrei con piacere che l'articolo 185 fosse concepito nel senso cui accennava l'onor. Guardasigilli, accogliendo in parte la proposta dell'onorevole Mirabelli, e che inoltre si sopprimesse l'avverbio *ancorchè* e si facessero pure quelle aggiunte che sono state proposte dall'Ufficio Centrale, le quali, se non sono di stretta necessità, possono essere opportune dilucidazioni della disposizione che è scritta nell'articolo 185.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Io ringrazio l'onorevole Guardasigilli di avere accolto benignamente una parte delle mie proposte, ritiro il mio emendamento e mi associo interamente alla formola con cui dall'onor. Guardasigilli fu compilato l'art. 185.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale in questo generale accordo non può es-

sere discorde, tanto più che l'articolo 185 nel modo come è stato definitivamente compilato rappresenta pienamente il concetto dal quale fu mosso a proporre le due aggiunte.

Ed avea ancora in animo di proporre la soppressione della parola *ancorchè*, nel qual suo intendimento è stato prevenuto dal Senatore Vigliani.

A me pare che quell'*ancorchè* è un fuor d'opera, e potrebbe dar luogo ad equivoci. Ma siccome la forma sarebbe troppo brusca se si dicesse solo: *revocare il mandato di cattura eseguito*, se al Senato non spiace, l'Ufficio Centrale amerebbe che, invece della parola *ancorchè*, si dicesse *già*, cioè: *revocare il mandato di cattura già eseguito*. Modificato in questo modo si potrebbe mettere ai voti il detto articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pare che in tal modo l'articolo proceda regolarmente e possa essere accettato.

PRESIDENTE. Essendo concordato l'articolo 185, si porrebbe ai voti nel modo seguente:

« Nel corso dell'istruzione, fino a che non abbia riferito alla Camera di Consiglio, dovrà il giudice istruttore, sull'istanza dell'imputato ed anche d'ufficio, previe conclusioni del Pubblico Ministero rivocare il mandato di cattura già eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato, ed ogni altro titolo per cui potea rilasciarsi, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reità che diedero luogo al mandato, salvo di rilasciare altro mandato di cattura ove ne sia il caso.

» Il Pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo dell'opposizione innanzi la Sezione d'accusa, l'ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni od istanze. »

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora ha la parola l'onorevole Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Io non ho che due parole da dire. Ho sempre creduto con tutto il mondo nella cosiddetta eloquenza delle cifre, ma confesso di non aver mai avuto una fede molto robusta e viva nelle statistiche, e nemmeno nelle statistiche ufficiali che pur costano ai contribuenti tanti quattrini.

Or bene, il fatto della sconcordanza tra le cifre allegate dall'onor. Ministro Guardasigilli, che non penso a mettere in controversia, e le cifre allegate da me, desunte da una statistica ufficiale, inserite in tabelle compilate con tutte le regole dell'arte, mi porta a dichiarare che la mia fede nelle statistiche tocca ora tutt'al più due gradi sopra lo zero.

PRESIDENTE. Esaurito così l'incidente, proseguo la lettura degli articoli.

Art. 187. Nel corso dell'istruzione il giudice può rilasciare il mandato di comparizione semprechè abbia raccolto indizi di reità contro l'imputato. Non può rilasciare mandato di cattura, nè convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura senza che precedano le conclusioni del Pubblico Ministero, e dalle prese informazioni risultino prove od indizi sufficienti di reità contro l'imputato, salvo il caso previsto dall'articolo 183.

Quando abbia rilasciato mandato di cattura e non sia ancora eseguito, lo potrà rivocare sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per la esecuzione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso. Potrà anche, rivocando il mandato di cattura, assoggettare l'imputato ad una delle cautele stabilite dall'articolo 213.

È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno chiede la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 197. Gli arrestati in flagranza di un reato pel quale non si possa far luogo al mandato di cattura, debbono esser posti in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore a cui siansi presentati a norma delle disposizioni sulla polizia giudiziaria dopo che saranno stati interrogati. Se l'ordinanza è pronunziata da un pretore, ed il reato non è di sua competenza, egli darà tosto notizia dell'eseguito rilascio e trasmetterà copia dell'interrogatorio e dell'ordinanza al procuratore del Re presso il tribunale a cui appartiene l'istruzione del processo.

Fuori del caso suindicato, il giudice istruttore, entro ventiquattro ore da che avrà avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

esecuzione di un mandato di cattura, o per flagranza, procederà all'interrogatorio prescritto dall'articolo 231, e comunicherà gli atti, i verbali ed i rapporti pervenutigli al Pubblico Ministero. Se, al giungere della notizia dell'arresto, l'istruttore non si trova nel luogo ove ha sede il tribunale a cui appartiene, il Presidente del tribunale delegherà un altro giudice per farne le veci.

Il Pubblico Ministero nei due giorni successivi darà le sue conclusioni sulla legittimità del seguito arresto e farà le occorrenti istanze perchè la detenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria escarcerazione.

Se il procuratore del Re è d'avviso che l'istruzione sia già compiuta darà fra due giorni le sue requisitorie definitive giusta l'articolo 246.

Se i rapporti e verbali relativi all'arresto son giunti direttamente al procuratore del Re, questi darà le sue conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del Pubblico Ministero, entro le 24 ore riferirà l'affare alla Camera di Consiglio.

Il rapporto alla Camera di Consiglio non avrà luogo allorchè il procuratore del Re nel termine sopra stabilito abbia richiesta la citazione diretta dell'imputato avanti il tribunale, giusta il 2° alinea dell'articolo 371.

Non è parimente applicabile il presente articolo al caso in cui il procuratore del Re abbia ordinata la traduzione dell'arrestato avanti il tribunale, giusta l'articolo 46.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 199. La Camera di Consiglio, udito il rapporto del giudice istruttore ed udite le conclusioni del Pubblico Ministero, se riconosce che l'istruzione è compiuta e non occorrono ulteriori indagini, ed il Pubblico Ministero abbia già dato le sue requisitorie definitive, pronunzierà l'ordinanza prescritta nella Sezione XI del presente capo. Se tali requisitorie non siano ancora emanate, rinvierà gli atti al Procuratore del Re perchè le dia fra due giorni.

Se l'istruzione non è per anco compiuta, ma

contro l'imputato esistano prove o indizi di reità sufficienti per legittimare la di lui detenzione, la Camera di Consiglio ordinerà che rimanga in istato d'arresto.

Se per contrario la Camera di Consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini, e che le prove o gl'indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. Potrà ancora ordinare che, durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata.

Se l'imputato non è ancora stato interrogato sul merito dell'imputazione, la Camera di Consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi la istruzione già compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario ai termini dell'articolo 258, ordinerà che vi si proceda. Il giudice istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trovi già nelle carceri del luogo dove ha sede il tribunale, e se ancora non vi si trova, entro quel maggior termine che sarà dalla Camera di Consiglio stabilito. Un giorno prima della scadenza del detto termine, gli atti saranno nuovamente comunicati al Pubblico Ministero, il quale darà, entro le 24 ore, le sue conclusioni.

La Camera di Consiglio potrà parimente ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verrà da essa stabilito, allorchè per emettere un fondato giudizio non ravvisi bastevoli gli atti ed i verbali già pervenuti, e stimi anzitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti d'istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto od accertare qual sia stata la precedente condotta dell'arrestato.

Il mandato di cattura cessa di avere effetto se la Camera di Consiglio entro il termine di dieci giorni da quello dell'interrogatorio non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati.

A quest'articolo l'Ufficio Centrale dopo il

terzo capoverso propone come emendamento la seguente aggiunta.

« Non potrà tuttavia la Camera di Consiglio ordinare la temporaria scarcerazione dell'imputato, quando riconosca che egli sia nel novero delle persone menzionate nella prima parte dell'art. 206, e che il reato sia punibile con pena non minore del carcere. »

E all'ultimo capoverso, alle parole: *dieci giorni* sostituisce quelle di *venti giorni*.

È aperta la discussione su questo articolo. L'onor. Relatore ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'emendamento stampato dice: *non potrà*.

L'Ufficio Centrale aveva riprodotto in questo articolo il terzo capoverso che è nell'art. 199 e che si trova nel Codice di procedura penale. Lo aveva richiamato in vigore perchè si era preoccupato di quella tale eccezione di cui si fa parola nell'art. 206, cioè degli oziosi, vagabondi, imputati di furto, ecc. ecc., ma per esser più sicuro che il Guardasigilli l'accetti, non ha nessuna difficoltà di modificarlo in un senso più mite. E per verità il principio che informa questo progetto di legge, in quanto si tratti di spedire mandati di cattura, o di concedere la libertà provvisoria agli imputati, non è un principio assoluto. In generale la legge concede, salvo qualche eccezione, all'autorità giudiziaria la facoltà di fare l'uno e l'altro, perchè essa può meglio valutare le circostanze di fatto, gli atti del processo, il titolo del reato, la forza degli indizi e delle prove, e assicurare, secondo i casi, l'imputato nelle mani della giustizia, ovvero lasciarlo in libertà provvisoria. Adunque modifica il suo emendamento, e alla formola assoluta: « non potrà » ne sostituisce un'altra, con la quale si concede una semplice facoltà, e quindi vi propone di aggiungere queste parole: « potrà la Camera di Consiglio ordinare di ritenere in arresto l'imputato, quando riconosca che egli sia nel novero delle persone menzionate nella prima parte dell'art. 206. »

Io credo che questo terzo capoverso così modificato dall'Ufficio Centrale possa più facilmente incontrare l'approvazione dell'onorevole Guardasigilli e quella del Senato.

Ove il Senato venga in questo concetto ed approvi così emendata l'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale, bisogna procedere a modificare

l'art. 200 del Codice di procedura penale, il quale non è compreso fra gli altri articoli dei quali esso si occupa con questo progetto di legge.

Epperò, dopo che il Senato avrà votato questo emendamento, io mi riservo di fare un'altra proposta, cioè quella di modificare l'articolo 200 nel senso che il suo contenuto sia in altro modo espresso e non si riferisca più al 3. capoverso dell'art. 199, il quale viene ad essere riferito nel modo da noi proposto.

L'Ufficio Centrale ha introdotto un secondo emendamento all'articolo che discutiamo.

Esso credette che i 10 giorni che sono fissati nell'ultimo capoverso per termine al magistrato di dare uno di quei provvedimenti di cui si parla nel detto articolo, non fossero sufficienti; e però aveva creduto di estenderlo a 20 giorni; anche perchè stimava non essere da supporre che il magistrato non sia quanto altri mai sollecito ad affrettare, potendolo, l'adempimento del suo sacro dovere.

Ma trovando adottato questo termine senza alcuno inconveniente anche in altre legislazioni, l'Ufficio Centrale non ha più ragioni di insistere nel suo emendamento, e volentieri lo ritira.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio l'Ufficio Centrale per l'abbandono dell'emendamento che esso aveva proposto su quest'articolo, e per il prudente temperamento adottato circa l'altro.

Quanto a quest'ultimo, anche a me sembra che trattandosi di persone le quali negli articoli di già votati sono costituite in una sistematica e ragionevole diffidenza da parte della società, potrebbe diversamente regularsi la condizione in cui abbiano a tenersi allorchè siavi bisogno di ulteriori indagini, condizione men favorevole di quella del comune degli imputati. Se dunque sorga il bisogno di un'ulteriore indagine, e le prove e gli indizi raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, non deve assolutamente obbligarsi il giudice, rispetto a questa classe eccezionale di persone, ad ordinare la loro scarcerazione sotto l'obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento quante volte ne siano richieste. Un simile obbligo imposto al Magistrato rispetto

a questa classe di persone potrebbe talvolta generar pericoli: basterebbe lasciarne al giudice la sola facoltà, mentre rispetto al comune degl'imputati gli s'impone un obbligo: sarebbe questo un prudente consiglio e temperamento.

Laonde io crederei che potesse l'emendamento dell'Ufficio Centrale essere trasformato in quest'altro.

Dopo le parole: *Se per contrario la Camera di Consiglio, ecc..... e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto*; si potrebbe aggiungere: *sarà in sua facoltà di ordinarlo* (mentre per gli altri si dice: *ordinerà*, qui si dirà semplicemente: *facoltà di ordinarlo*), *quando l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nel numero 1. dell'art. 206, e il reato sia punibile col carcere non minore di tre mesi.*

Quest'aggiunta mi pare necessaria per mettere in armonia questo articolo coll'art. 182, numeri 1, 4 e 5, e con le disposizioni correlative dell'art. 206.

Per ciò che riguarda poi l'abbandono dell'altro emendamento, mi permetta l'Ufficio Centrale di rammentargli che altre legislazioni, come esso sa benissimo, sono assai più larghe di ciò che noi facciamo, imperocchè fin dal 1852 la legge francese del 18 febbraio nel suo art. 2 così disponeva:

« Il mandato di cattura non sarà mantenuto, se non in quanto sopra rapporto del Giudice d'istruzione esso sarà *confermato fra i 5 giorni* da che sarà rilasciato dalla Camera di Consiglio. »

E la recente legge belgica del 1874 nell'articolo 4. così statuisce: « Il mandato non sarà mantenuto *se nei cinque giorni* dall'interrogatorio non sarà *confermato* dalla Camera di Consiglio sul rapporto del Giudice istruttore. »

Noi ammettendo il doppio di questo termine, cioè dieci giorni, non possiamo temere di accordare un termine insufficiente. Ma v'ha di più; mentre nelle altre legislazioni si esige per condizioni che nei cinque giorni sia avvenuta una pronuncia di conferma della Camera di Consiglio, noi ci contentiamo di assai meno, imperocchè il nostro articolo 204 è concepito così: « Il mandato di cattura cessa di avere effetto, se la Camera di Consiglio entro il termine di dieci giorni da quello dell'interrogatorio (non dice *non abbia confermato il man-*

dato), ma, *non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati.* » E nell'articolo medesimo vi è una lunga serie di provvedimenti possibili, che non sono ancora la conferma del mandato di cattura, sì che basterà, per esempio, ordinare che si proceda ad un altro atto qualsiasi di istruzione od anche che si faccia un nuovo rapporto alla stessa Camera di Consiglio.

È dunque chiaro che il nostro progetto non può menomamente appuntarsi d'imprudenza o di soverchia angustia di termini.

Quindi dichiaro di aderire all'avviso dell'Ufficio Centrale, tanto pel temperamento di sostituire il cennato nuovo emendamento a quello che esso già dapprima aveva presentato, quanto per la restituzione del termine di dieci giorni indicato nel progetto ministeriale.

Senatore VIGLIANI. Dopo le sagge osservazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli, le quali corrispondono perfettamente al mio modo di vedere, non credo sia il caso di ulteriormente protrarre la discussione sopra quest'articolo.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio Centrale a far pervenire al banco della Presidenza l'emendamento da lui proposto, per poterne dar lettura al Senato.

(L'onorevole Relatore fa pervenire al banco della Presidenza il suo emendamento.)

PRESIDENTE. L'emendamento in cui sono concordi l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro è così concepito:

« Sarà in sua facoltà di ordinarla quando l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nel N. 1 dell'art. 206, ed il reato sia punibile col carcere non minore di 3 mesi. »

Senatore DE FILIPPO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore.* Quest'aggiunta deve venire al 3. paragrafo che comincia:

« Se per contrario la Camera di Consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini e che le prove o gli indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. »

Qui deve venire l'aggiunta proposta: *Sarà in sua facoltà ecc.* poi ripiglia:

« Potrà ancora ordinare che, durante l'istru-

zione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata.» E poi il resto dell'articolo.

PRESIDENTE. È bene inteso che l'ultimo emendamento dell'Ufficio Centrale è tolto.

Interrogo il Senato se vuole dispensare la Presidenza di dar nuovamente lettura dell'articolo 199.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo colle modificazioni testè enunciate, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Credo che l'onorevole Ministro Guardasigilli converrà con me che ora sia il caso di modificare l'art. 200 che non fa parte dell'attuale progetto di legge.

Questo articolo prescrive che la Camera di Consiglio potrà, secondo le circostanze, ordinare che prosegua lo stato di arresto dell'imputato, ovvero che l'imputato sia provvisoriamente escarcerato, secondo le norme dell'articolo precedente, *salvo il disposto del 3. alinea dell'articolo stesso*, ch'era quello da noi riproposto, il quale vietava alla Camera di Consiglio di ordinare la temporanea escarcerazione dell'imputato, quando riconosceva che egli era nel novero delle persone menzionate nella prima parte dell'art. 206, e che il reato era punibile con pena non minore del carcere.

Ora, questa disposizione, che trovavasi nell'art. 199 soppresso, non vi è più in quella che vi abbiamo sostituito d'accordo coll'onor. Ministro.

Ora io domando: volete che questa disposizione rimanga nell'art. 200? E allora al richiamo che si fa al N. 3 del precedente articolo, bisogna sostituire le parole che avete soppresse. Volete che la disposizione abbia a scomparire anche dall'art. 200? Ed allora bisogna sopprimere anche il richiamo al precedente articolo. Altrimenti avremo una disposizione inutile, superflua, e dirò pericolosa, poichè si fonda sopra un'altra disposizione che crede esistere in un altro articolo, e che nel fatto più non esiste.

Sono questi i motivi che spingono l'Ufficio

Centrale a proporre la soppressione dall'articolo 200 delle parole alle quali abbiamo accennato.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Se l'osservazione fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale sull'articolo 200 è fondata, non parmi che sia egualmente fondata la conseguenza che ne ha tratto. Qualche parola di spiegazione varrà, spero, a persuadere di ciò l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale.

L'articolo 200 nella parte che è stata indicata dall'onor. Relatore, era già divenuto inutile, anche quando era stato soppresso quel capoverso che ora, sotto altra forma, è stato ristabilito nell'art. 199 che abbiamo testè votato. Ciò non ostante, non si è pensato di aggiungere al progetto l'art. 200 od altro articolo del Codice di procedura penale dove si potrebbero fare osservazioni consimili a quelli che con questa legge vengono modificati: si era stimato miglior partito di provvedere con una disposizione generale a tutte quelle piccole dissonanze o disarmonie direi di testo che possano verificarsi nel corso del Codice per le modificazioni che si tratta d'introdurvi coll'attuale progetto.

Prego l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale di rivolgere la sua attenzione all'art. 3, del progetto dove è detto: *È derogato alle disposizioni del Codice di procedura penale le quali sono contrarie alla presente legge*.

Con questa derogazione generale si è pensato di potere evitare una troppo lunga serie d'articoli, che per cause di lieve momento non rimanessero in perfetta armonia col progetto, come appunto è il caso dell'articolo 200 che ora si vorrebbe aggiungere a quelli che vengono dal progetto di legge modificati. È verissimo che le parole che sono state notate e che richiamano l'alinea 3. dell'articolo 199, rimangono prive di effetto; ma, ripeto, non è questo il solo articolo dove alcune parole diventeranno inutili, quando dal Parlamento e dal Capo supremo dello Stato venisse approvato questo progetto di legge. Mi pare quindi che l'aggiungere al progetto cotesto articolo 200 pel motivo che è stato accennato, sarebbe cosa non necessaria, ed anche pericolosa, imperocchè quest'aggiunta ci obbligherebbe ad indagare,

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

quali altri articoli, in seguito a questo progetto di legge, andrebbero soggetti a qualsiasi lieve modificazione, ed aggiungerli tutti al progetto.

Mi giova sperare che queste spiegazioni persuaderanno l'Ufficio Centrale a desistere dalla sua proposta.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Per verità, io debbo dichiarare che l'articolo 3 nel modo come è concepito è un articolo che si trova in tutte le leggi.

Ma anche fosse speciale al nostro progetto di legge, esso non deroga che alle disposizioni del Codice di procedura penale, le quali sieno contrarie alla presente.

Ora, la disposizione di cui si tratta non è punto contraria a questa legge; perocchè sono due casi diversi, quello preveduto dall'art. 199, e quello preveduto dall'art. 200. Noi l'abbiamo soppresso nel primo, e non diciamo nulla per il secondo. Che farà il magistrato? Potrà o no applicarla? E se vuole applicarla, in qual modo si regolerà, una volta che il richiamo non ha più corrispondenza?

Col nostro emendamento, l'Ufficio Centrale intendeva levare ogni dubbio, sia provvedendo in un modo, sia provvedendo in un altro, ma modificando sempre, in un senso o nell'altro, l'art. 200.

Ciò non ostante, quando l'autore di questo progetto, egli che ne ha dovuto studiare tutti i particolari, crede che adottandosi il nostro emendamento si potrebbe andare incontro ad altri pericoli, in quanto che non mancano altre disarmonie tra le nuove e le antiche disposizioni del Codice, noi non insistiamo.

Ci sia permesso però di aggiungere che la nostra proposta non tendeva solamente ad accordare, ad armonizzare fra loro gli articoli del Codice di procedura penale, ossia che la nostra proposta non era di semplice forma, ma era di sostanza, in quanto che non sappiamo, lasciando le cose come sono, se aboliamo o non aboliamo una disposizione contenuta in un articolo non avendone fatto neppure oggetto della nostra discussione.

Ma, ripeto, la responsabilità a chi tocca; in quanto a me, avrei creduto meglio, senza interessarsi di altre contraddizioni, disarmonie

e cose simili, di provvedere almeno a questa ch'è molto grave, e sulla quale noi avevamo stimato di richiamare la vostra attenzione.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Ringrazio l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale del benevolo apprezzamento che si è compiaciuto di fare delle spiegazioni che ho creduto mio dovere di dare intorno alla proposta che da esso era stata fatta. Mi permetto però di aggiungere ancora una parola intorno al testo dell'art. 3 che è sembrato all'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale non essere altro che la riproduzione di quella derogazione finale che siamo soliti leggere alla fine di ogni legge.

Prego l'onor. Relatore a riflettere che questo articolo non corrisponde punto a quella finale disposizione di deroga che, come diceva, si suol mettere alla fine di ogni legge. Questa derogazione è speciale e non occupa l'ultima sede della legge, che suole essere assegnata a quella generale derogazione d'uso.

Se poi se ne esamina il tenore, si vedrà che non si tratta di deroga generale a tutte le leggi, e a tutte le disposizioni che sieno contrarie alla legge che discutiamo, ma si tratta di una derogazione specifica, la quale si riferisce al solo Codice di procedura penale; e questa disposizione, come già dissi, si è riconosciuta necessaria e sufficiente, perchè nell'esame che si fece del Codice di procedura penale dopo che era compilato questo progetto di legge, si è veduto che realmente esistevano alcune disposizioni che non rimanevano più in pieno accordo, in piena armonia cogli articoli che dal progetto vengono modificati.

Ora, quella della quale si tratterebbe, e che emergerebbe dall'articolo 200, come a ragione lo ha detto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, sarebbe una disposizione che diventa oziosa; quindi si dovrebbe modificare anche l'articolo 200 con sopprimere quella disposizione, che diverrebbe inutile. Ma, ripeto, se noi dovessimo intraprendere un lavoro simile su tutti gli articoli del Codice di procedura penale, per metterli in perfetta armonia con questo progetto di legge, ci imbarcheremmo in un'operazione lunga, fastidiosa e di difficile compimento.

Quindi io sarei grato all'Ufficio Centrale, se

non insistesse in questa sua proposta, e si persuadesse che nessun inconveniente d'importanza potrà derivare dal lasciare l'art. 200, quale ora si trova nel Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, proseguo nella lettura degli articoli:

Art. 205. Nei procedimenti per crimini punibili con pene temporarie potrà, sulla domanda dell'imputato che sia detenuto o che spontaneamente si presenti in persona alla giustizia, essere accordata la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tostochè ne sarà richiesto.

L'ammissione alla libertà provvisoria per l'imputato presentatosi spontaneamente avrà luogo dopo la presentazione del medesimo e dopo il di lui interrogatorio, e per l'imputato che sia detenuto, l'ammissione può essere sospesa fino al compimento degli atti d'interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora procedere; e può essere limitata, sottoposta a condizioni, giusta l'art. 213, o rinvocata con ordinanza della Camera di Consiglio o della sezione d'accusa, sia ad istanza del Pubblico Ministero, sia d'ufficio, sempre che ciò sia richiesto dai risultamenti della procedura.

Quando, a termini dell'articolo 440, la sezione d'accusa abbia ordinato il rinvio di un procedimento per crimine al giudizio del tribunale correzionale, dovrà colla stessa sentenza accordare la libertà provvisoria, senza cauzione, salvo il disposto dell'articolo seguente.

La libertà provvisoria potrà anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandati di cattura, giusta il N. 5 del primo capoverso dell'articolo 182.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Desidererei una spiegazione. In quest'articolo si parla della libertà provvisoria, la quale si ottiene da quelli i quali sono imputati di crimini che portano a pene temporanee, la qual cosa importa fino a trent'anni di lavori forzati.

Ora, i nazionali, presentandosi spontaneamente, hanno dritto alla libertà provvisoria, quantunque siano imputati di crimini gravissimi, punibili con una pena la quale quasi con-

finisce con la perpetuità. Quando poi si tratta di forestiere, questi ha semplicemente dritto di avere la libertà provvisoria per i delitti i quali portano ad una semplice pena di prigionia. In verità, questa enorme differenza di trattamento io non saprei approvarla.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. L'onore. Conforti si è limitato a fare una semplice dichiarazione, che in qualche modo ed indirettamente può sembrare un rimprovero di contraddizione al progetto...

Senatore CONFORTI (*interrompendo*). Io non rimprovero nessuno.

Senatore VIGLIANI . . . e perciò io stimo conveniente di dare qualche spiegazione.

Pare a me che l'onore. Conforti abbia confuso due casi, i quali hanno un carattere effettivamente diverso. Quando si trattava dell'emissione del mandato di cattura in materia correzionale, non si trattava di dare una semplice facoltà, bensì di fare divieto al giudice istruttore di rilasciare per imputazione di delitti il mandato di cattura; e se quel divieto si fosse applicato agli stranieri, ne sarebbero derivati quegli inconvenienti che il Senato ha testè udito nella discussione dell'art. 182. Ma ora noi ci occupiamo della libertà provvisoria per la quale non si fa al giudice nè divieto nè obbligo, ma una semplice facoltà; imperocchè di diritto, in materia criminale, la libertà provvisoria non può essere invocata da nessuno, essendo questo un atto rimesso sempre al prudente arbitrio del giudice.

Ciò posto, il giudice, sia che si tratti di nazionali, sia che si tratti di stranieri, esaminate le circostanze di ciascun caso, accorderà o negherà la libertà provvisoria. Non si può dunque argomentare da ciò che il Senato avrebbe già votato relativamente a stranieri pel mandato di cattura a ciò che stiamo ora per deliberare intorno alla concessione della libertà provvisoria, perchè i termini delle due questioni sono affatto diversi; là si trattava di sancire un divieto della cattura, e quel divieto noi abbiamo creduto non si possa applicare agli stranieri, i quali si trovano in una condizione affatto diversa da quella in cui si trovano i nazionali: pel nazionale l'abbandonare la patria per sottrarsi alla giustizia, è una pena assai grave: per lo straniero invece l'abbandonare

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

una terra dove lo perseguita la giustizia, e tornare alla propria patria sarebbe un beneficio, come è un beneficio il tornare alla propria casa si tratta di vedere a chi la libertà provvisoria possa, secondo le circostanze, essere accordata. Non occorre perciò di fare nessuna distinzione fra il nazionale o lo straniero: il giudice, nello statuire sulla domanda, saprà tener conto anche di codesta differenza, e provvederà secondo le circostanze, anche riguardo allo straniero cui potrà concedere la libertà provvisoria eziandio nel correzionale quando ne sia stata ordinata la cattura secondo l'art. 182. Egli è dunque chiaro che non si potrebbe mai, per i motivi accennati dall'onorevole Senatore Conforti, muovere alcun rimprovero a questo progetto di legge circa il trattamento diverso usato agli stranieri pel carcere preventivo, e per la libertà provvisoria.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io ho fatto osservare cose le quali pare non siano state bene rilevate, forse perchè io mi sarò male spiegato. Io non ho già detto che quest'articolo si trovi in contraddizione con quello già votato, ma ho detto soltanto che in questo articolo io trovo una grande differenza fra il trattamento che viene fatto ai cittadini e il trattamento che viene fatto agli stranieri.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, pongo ai voti l'art. 205.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

1. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel Capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gl'imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto del N. 1, 2, 3, 4 del primo capoverso dell'articolo 182;

2. Le persone colte nell'atto di commettere un crimine;

3. Gl'imputati dei crimini di ribellione o resistenza o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di

accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi.

Al N. 2 di questo articolo l'Ufficio Centrale propone che in luogo di dirsi:

« Le persone colte nell'atto di commettere un crimine; » si dica: « Le persone colte in flagrante crimine. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Prima di discutere l'emendamento al N. 2, debbo rammentare al Senato la modificazione che, d'accordo coll'onorevole Ministro Guardasigilli e coll'onorevole Vigliani, io aveva già annunciata; poichè l'emendamento al N. 4 dell'art. 182 era stato accettato, quasi direi a condizione di riformare il numero primo dell'art. 206. L'Ufficio Centrale, conseguente a se stesso, e fedele a quanto si era convenuto, prega il Senato a che il primo numero dell'art. 206 sia così concepito: *Gli oziosi, i vagabondi ecc.* continuando fino alle parole: *giusta il disposto dei N. 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 182*; e poi finire con queste parole: *e gl'imputati di truffa, furto o frode recidivi nei medesimi reati*, cancellando il N. 4.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Io sono pienamente d'accordo coll'Ufficio Centrale, solamente lo preghe- rei di voler aggiungere le parole *di delitti*, prima di quelle *di furto e di truffa*. È bene specificare se si tratta di furto o truffa delitto, o della truffa comune. Io crederei quindi conveniente che si dicesse: *imputati di delitti di furto, truffa o frode, recidivi nei medesimi reati*.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà di accettare l'aggiunta proposta dall'on. Senatore Vigliani, perchè veramente chiarisce meglio il concetto. Quindi bisognerebbe dire: « e gli imputati dei delitti di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati. »

Permetta che scriva quest'emendamento, e lo trasmetto subito al banco della Presidenza.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il primo capoverso dell'art. 206 così concordato:

« 1. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel Capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gl'imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto

dei N. 1, 2 e 3, del primo capoverso dell'articolo 182, e gli imputati di delitti di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati. »

Chi approva questo N. 1 dell'art. 206 così emendato, sorga.

(Approvato.)

La continuazione della discussione di quest'articolo si rimette alla seduta pubblica che avrà luogo domani alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 6.)